

Contratti  
pel  
Barrificatore

1853 23/12 fine



Il sottoscritto della presente scrittura fatta a doppia originale sottoscritto una per ciascuna delle Parti

Li Signori Proxio Matteo fu Michele, nato a Sant' Stefano Povero, Archiardi Antonio del vorcente Angelo, Rocchetti Gio Battista fu Alessio, Baroni Giuseppe fu Giuseppe, questi tre ultimi nativi di questa Città, nella quale tutti quattro sono domiciliati, legittimamente rappresentanti la Società degli Operaj stabilita in questa Città, nella rispettiva loro qualità: il primo di Capo Spettore, il secondo di Vice Spettore, il terzo di Segretario, e Caporre, e l'ultimo di Consigliere, facenti parte della Direzione Speciale incaricata dalla Società di rappresentare la medesima per la sorveglianza, Direzione, e Regolazione dei contratti per l'andamento, ed esercizio di una Domaneria in questa Città a pro di socii associati operaj, in virtù dell'ordinato della Società dell'indesci corrente mese da una parte

Ed il Signor Buffa Andrea del vorcente Matteo, nativo di Carours, residente in questa Città affittato ed autorizzato dal suo padre Signor Matteo fu Giuseppe, nato a Poliana, domiciliato a Baguole, il quale si rende per figlio di Giuseppe Solidarno socio a concorrente delise Mille, a

cautele delle obbligazioni, che questo Sta come infra  
per contrarre, dall'altra parte —

Li quali fanno la seguente convenzione cioè:

Li Suddetti Signori Direttori della Pia Società  
Sociale degli Operaj in questa Città stabilita nella  
Casa dell'antico Convento di Sant Domenico, de proprietà del  
Ospedale degli Infermi di questa Città, e per li suoi membri  
destinati alla Pia Società sotto alla Società dal Signor Dottor  
Giuseppe Anselmo graziosamente concessi a titolo di con-  
cessato, nominano a capo Sindacato della detta Pia So-  
cietà il Suddetto Signor Andrea Ruffa, facendosi  
accettare per un anno principando al primo  
prossimo gennaio, finiendo con tutto dicembre  
Successivo sotto l'operanza di seguenti patti —

1.° Il Signor Ruffa nella conferenza qualità di capo  
Sindacato di detta Pia Società s'obbliga di esattamente  
operare tutte le prescrizioni, condizioni, e patti contenuti  
nel Regolamento della Società appositamente stato  
compiuto per l'Amministrazione di detta Pia Società  
in data undeci corrente mese qui prefutato dalli  
prefati Signori Direttori, e dallo scrivente sotto alle  
Parti in presenza dei testimoni di chiara intelligenza  
di tutti come acconteranno: e istante le Parti s'è promettano  
d'uniformarsi a quanto ivi è a tale riguardo stabilito —  
2.° Oltre a quanto è stabilito nel Regolamento doverli

provvedere Dalla Società al Capo Distretto, l'obbligo  
li Signori Direttori di corrispondere al Signor Buffa la  
mensile retribuzione di lire cento e cinquanta, se le Cotte della  
Settimana ragguagliate nel corso del mese non eccederanno  
ettolibri quarantotto, pari a sacchi trentadue, quali sacchi  
come misura antica meglio congruita che la misura metrica  
delle Parti, serviranno di norma, e non gli ettolibri del  
Dubbo che non vi sia esatta corrispondenza, e la settimana  
è considerata di giorni sette, compresi li giorni festivi, e  
qualora nella settimana sempre ragguagliata fra  
tutto il corso del mese, le Cotte giungessero a quaranta  
due sacchi, in allora la retribuzione del mese sarà portata  
a lire cento e cinquanta, e se le Cotte oltrepassassero li  
quaranta due sacchi, nella settimana si farà un  
aumento proporzionale alla retribuzione

3.<sup>o</sup> Coscientemente a quanto si espresse sul principio  
di questa convenzione il detto Signor Matteo Buffa  
con rinuncia ai beneficii d'empione, offerta delle  
spee, e capione delle azioni, dell'effetto di quale rinuncia  
venne certificato in lingua volgare dallo scrivente  
Natale Costantino, come ammette, si rende mallevadore  
solidario suo alla convenzione di lire  
Mille e quarantottigina della Società per singole  
obbligazioni, che il suo figlio Andrea ha come  
sopra appunte

Quanto sopra le Parti promettono d'effettuare

operare sotto le pene legali  
Pinerolo il ventisei Dicembre mille  
ottocento cinquanta tre

È precedente lettura in compresenza  
suoi le Parti sotto pinte con testimoni,  
però il Matteo Buffa per essere letterato  
come dichiarava il suo Seguo in forma  
di croce

Breggio Matteo

Alchiaro Gio: Ant

Donkella Gio: Batt.

Barone Giuseppe

Buffa retore

Seguo di detto Buffa Matteo letterato  
fidejussore Lodovico per hire mille

Notajo Francesco Castano testimonio  
scrittore approvato

Boiral Emanuele test

Donato Giuseppe e Boiral test



Nella presente privata Scrittura si promette che con altra  
 Scrittura intervenuta il ventuno Dicembre mille ottocento =  
 = cinquantatre tra il Buffa Andrea del vivente Matteo  
 e la Società Degli operaj proprietaria della Panetteria  
 Sociale Stabilirsi in questa città rappresentata dai  
 Membri in essa nominali venne preposto esso Buffa  
 all'esercizio di detta Panetteria e vendita del pane alle  
 condizioni nella stessa Scrittura prefatte sotto la  
 fidejussoria obbligazione del di lui padre per la  
 contabilità che avrebbe potuto incontrare nel disimpegno  
 delle affidatagli agenzie fino alla concorrenza di lire  
 mille; che produttasi sotto il venti due maggio  
 scadute alla verificazione dei conti tra le parti  
 venne a riscontrarsi contabile il Buffa verso la  
 predetta Società della somma di lire seicento ottanta;  
 essendo nell'interesse della Società che una tale  
 contabilità venga legalmente accertata li membri  
 componenti la Direzione della Società nelle persone  
 Delli signori Cullone Giuseppe, Perron Giuseppe, Gianoglio  
 e Giuseppe, Mongero Francesco, Barve Giuseppe, Magis =  
 e Giuseppe, Panigetti Pietro, Galetto Francesco, e Maria Gio;  
 Invitarono il Buffa ad adducere ad una formale  
 rinunziazione di debito a favore della Società, ed che  
 avendo il Buffa aderito di buon grado, Dichiarò perciò  
 il medesimo di rinunciare giusta la fatta =

Verificazione ed espere contabile e debitore verso la  
prefata Società in Dipendenza Dell'Aruta Amministrazione  
Della Panattona Sociale della somma di lire seicento=  
= ottanta che si obbliga pagare alla società istessa in tre  
Distinte rate, cioè lire Duecento ottanta con tutto Giugno,  
Duecento con tutto luglio, Duecento con tutto agosto mille otto=  
= cento cinquanta quattro; Salvo ben inteso le ragioni  
tutte che a questa competono verso il signor a norma  
Delle stipulazioni contenute nella avanti citata  
Scrittura.

In fede del che furono le parti sotto scritte coi testimoni  
Pinerolo addi 2. Giugno 1851.

Debono per L. 600 Dieci sei cento ottanta Raffa Andrea

Raffa Luigi Teste

Agis Antonio Teste

Callora Giuseppe

Perron Giuseppe

Gianolchi Giuseppe

Mongero Francesco

Barone Giuseppe

Maggi Giuseppe

Parmigiani Pietro

Caletto Francesco

Già Mariaz Sez<sup>rio</sup>  
2



In virtù della presente Scrittura fatta  
 a triplice originale ritirati uno dal Signor  
 Alasia, e gli altri due, di cui uno in carta  
 proporzionale, dall'Amministrazione di  
 Signori Antonio Pittarino Ispettore, del  
 fu Pietro, nato a Cuneo, Antonio Richiardi  
 Vice Ispettore, del vivente Angelo, nato in questa  
 Città, Matteo Brezio Presidente fu Michele,  
 nato a San Stefano Rovero, Giovanni Malaspina  
 fu Domenico, nato in questa Città, Pietro  
 Panighetti fu Giovanni, nato a Locarno  
 in Svizzera, Giuseppe Baroni fu Pietro,  
 nato in questa Città, e Giuseppe Perron del  
 vivente fu Francesco, nato in questa Città,  
 tutti su esca residenti, legalmente rappresen-  
 tanti il Consiglio d'Amministrazione della  
 Cassa di Risparmio degli Operaj, ed il Signor  
 Giovanni Marco Alasia fu Giacomo, nato  
 a Sommariva del Bosco, anche in questa Città  
 dimorante, Economo, Capiere, e Segretario  
 della detta Cassa, fanno insieme con-

venire, cioè: —  
 1.° Li Signori componenti il detto Consiglio d'  
 Amministrazione unitamente al Sig. Matteo



Brey's Presidente rappresentante la Società  
degli azionisti danno al detto Signor Alafia,  
che accetta, l'incarico del Disimpegno nelle  
premesse sue qualità di Economo, Casiere,  
e Segretario di Singok e obbligazioni a tali  
quantità incamerate siccome sono stabilite nei  
quattordici articoli dell'agosto Regolamento  
Stato formato, ed approvato in adunanza generale  
degli azionisti della Pannatteria degli Operaj,  
che ebbe luogo il ventisei ultimo scorso mese,  
qui dai Signori Contraenti presentato, e letto.

2.<sup>o</sup> L'Amministrazione suddetta in compimento  
delle incumbenze date al Signor Alafia s.  
obbliga di corrispondergli a trimestri maturati  
lo stipendio mensile di lire cinquanta a termini  
dell'articolo 12.<sup>mo</sup> del citato regolamento

3.<sup>o</sup> Il Signor Alafia su espansione del prefatto  
all'articolo 11.<sup>mo</sup> dello stesso Regolamento presta  
una cauzione sino alla concorrenza di lire  
mille a quarecentezza delle obbligazioni dipen-  
denti dalle narrate di lui qualità, nella  
persona del Signor Giuseppe Caffano prof. tipog.  
nato e residente in questa Città, qui presente, il  
quale si sottomette solidariamente con rinuncia  
ai beneficii d'escusione, offerta delle spese, e

2  
Lezione delle azioni, dell'effetto di quale rinuncia si  
dichiarò tutto, di pagare in proprio all'Amministrazione  
Suddetta ogni somma, di cui potesse contabilitiz-  
zarsi il Signor Allapia nella gestione delle premesse  
di lui incumbenze, sino alla concorrenza di lire  
mille separatamente, e non oltre, ed il  
Signor Allapia promette di tenerlo interato, in-  
deuno, ed il suo dal peso di questa fidejussione  
Il che tutto le Parti promettono d'espattamente  
operare sotto le pene legali

Piacere il ventotto aprile mille  
ottocento cinquantaquattro

Esce deute l'attorno inferma S. S. S. S.  
Contracati sottoscritti coi testimoni

- Pettenerio Antonio 1/2
- Richardi Antonio 1/2
- Spozzo Matteo
- Malafano Giovanni
- Parighi Pietro
- Benore Giuseppe
- Beron Giuseppe
- Gi. Maria Maria
- Coffano Giuseppe Sigurtà saldario per  
Lire mille —
- Donato Giuseppe Boiral testo
- Francesco Castanbro testo



1876 207 lines

Per la presente privata scrittura fatta  
a doppio originale, ritirato un caduno delle  
parti infrascripte, e quello su carta propor-  
zionale. Su carta da lire una riferuta  
dalla Società degli Operaj, li sottoscritti  
componenti la commissione della manateria  
della Società degli Operaj, da una parte hanno  
convenuto colla qui presente V.osa Voeti  
Vedova Odetti di questa città quanto infra  
1.<sup>o</sup> Vengono per il corso di un anno a partire  
dall' Venticinque corrente mese fino alli  
Venti cinque agosto prossimo anno mille  
otto cento cinquanta sette tutta la crusca  
che sarà ricavata dalle farine che saranno  
usate nella formazione del pane, della  
manateria sociale, senza separazione e  
detrazione delle così dette schiume  
2.<sup>o</sup> La comprativa dovrà alla fine d'ogni  
mese far ritirare dai soci della manateria  
sociale, tutta la quantità di crusca ricavata  
dalle farine durante il mese, e la manateria  
dovrà farne a tal hora la remissione  
sotto le pene portate dalle leggi  
3.<sup>o</sup> La Vedova Odetti, si obbliga di pagare  
la crusca al prezzo sempre di lire una

condenimi trentasette cadun miriogramma,  
dietro il peso che ne sarà fatto prima della  
remissione e tosto pagare l'importo, cioè  
appena ritirato la crusca,

4<sup>o</sup> Sarà pure in facoltà e quovora così  
piaccia alla commissione della panateria  
di ritirare durante la settimana quella  
quantità di crusca che possa essere del  
caso e sempre sotto condizioni avanti  
espresse.

5<sup>o</sup> in caso di scioglimento della panateria  
come altresì di morte della vedova Edetti  
si intendero immediatamente risolto il  
presente contratto senza pretese d'indennità  
tra i contraenti.

6<sup>o</sup> Si dichiara che il presente contratto  
può ascendere alla somma di lire mille  
pirocoto li venticinque agosto e mille  
otto cento cinquanta lire, e per via  
lettura e spiegazione di sono rispettiva-  
mente sottoscritti e croce segnati

Luca Antonio

Luca Giovanni

Luca Antonio

Luca Antonio Francesco & c. s. p.

Cognasco Selvino

Segno di Rosa + Poetti Vedova Odetti

ponzo Andrea Teste

gerbardi matto Ceste

L'economista Felice Vittore Teste scrittore

Ughier



1887 1/10 fine

Per la presente privata Scrittura fatta a doppio originale ritenuta una  
Caduna de parte in iscritto e quello della Carta proporzionale in Carta da  
lire una ritenuta dalla Società degli operai da una parte come convenuto  
li Sig. Sotto Scritti Componenti la Commissione della Panetteria con il Signor  
Bonino Lorenzo di questa Città quanto infra

1. L'indano per il corso di un anno a partire dal primo 1° ottobre mille  
ottocentocinquanta sette sino al ultimo Settember e mille ottocentocinquanta  
otto tutta la Crusca che si sarà ricavata dalle farine che saranno  
usate nella formazione del pane della panetteria Sociale senza se  
parazione e detrazione con dette Summe.

2. Il Conspiratore dovrà alla fine di ogni mese far ritirare dai  
locali della panetteria Sociale tutta la quantità di Crusca ricavata  
dalle farine durante il mese e la panetteria dovrà farne a tal  
epoca la remissione sotto le pene portate dalle Leggi.

3. il Sig. Bonino Lorenzo si obbliga di pagare la Crusca al  
Prezzo di Lire una Centesimi trenta Cadun ettiragramma dietro  
il peso che gli sarà fatto prima della remissione e tosto pagare  
l'importo cioè appena ritirata la Crusca che potrà essere del  
Case e sempre colle Condizioni avanti Espresse.

4. Sarà in facoltà qualora con piacere alla Commissione della  
panetteria di ritirare durante la settimana quella quantità  
di Crusca che crederà colle Condizioni medesime.

5. In caso di scioglimento della Panetteria come oltre Si di  
Morte del S. Bonino Lorenzo si intenda immediatamente  
risolto il presente Contratto senza poter d'indennità di Contraenti

Il Si Dichiarò che il presente Contratto può ascendere  
alla Somma di Lire mille Dineceto 1 800 mille otto  
centoquarantasette e per via Lettura e Spiegazione si Sono  
rispettivamente Sotto Scritti

Davino Lorenzo Battista

Polpo Luigi Direttore

Laminetto Francesco 2<sup>a</sup>

Guaj Giacinto

Mussetto Michele Teste

Marlo Giuseppe Teste

Portero Economo Direttore



1817 2/11 fine

In Virtù della presente privata scrittura fatta per doppio originale i Signori Asvizio Vincenzo e Baralis Gio: Battista proprietari del Molino detto del proproposito sulle rive di questa Città, e sull'angolo dello Stradale di Pusa, diccivitiati entrambi in questa Città addisecuro alla seguente stipulazione contratto e condizione colla Direzione della Sanatoria Sociale componenti i membri sottoscritti nelle seguenti formole

1<sup>ma</sup> Il Sig. Asvizio e Baralis si obbligano e si sottomettono di macinare e crivellare l'occorrente grano di detta Sanatoria al prezzo di Centesimi Cinquantadue empro per ogni cento quindici litri pari ad empro cinque unifura antica. Ed di ridurre il grano nella qualità di farina che sarà dal economo scelto per esso divifato

2<sup>da</sup> Si limita il consumo di macinatura a soli sei etlogrami per ogni cento quindici litri e dove ne risultasse un maggior consumo sarà d'alti Stepsi proprietari del Molino beneficiato a detta Sanatoria

3<sup>da</sup> Il grano di proprietà delle Sanatorie sociali appena deprofitato nel Molino



sarà sotto la responsabilità dei proprietari  
fumentorati sino anche s'è dalla sudd.  
Panetteria ritirato

4° Per qualsiasi evento che venisse  
a succedere e portasse in conseguenza  
un ritardo, o di non poter ulimare il  
grano necessario in detta panetteria sarà  
in piena facoltà della direzione sott. pnt.  
di rivolgersi a qualsiasi molino ed a maggiori  
spese a carico dei Sign. Asvisio e Baralis

5° Saranno tenuti li fumentorati propri  
etari del Molino di provvedere dell'occorrente  
farine entro le ore dodici dall'empissione  
del grano dietro primitivo avviso

6° ed in fine La presente convenzione  
si intenderà duratura per un anno adentato  
dal 22 Novembre 1857 sino a parigiana  
e uoce del 1858

In fede si sono sottoscritte entrambi  
una copia per ciascuno delle Parti

Pinerolo li 29 Gmb 1857

Per Asvisio e Baralis

Asvisio Gio Vincenzo

Baralis Giacinto presidente

Magis Giuseppe direttore

Vittore Felice Vice  
locus procurator capituli  
Springer Domenico tons  
Perini Ernest. Econom. test



1859 2/4 fine

In forza della presente privata scrittura ridatta a triplice originale, in sequela e continuazione di altra scrittura di transazione in data 4. agosto ultimo si conviene quanto segue tra

La Società della Panetteria degli operaj stabilita in questa Città in persona Delli Sign. Doroio Matteo Presidente, e  
N. ufficiale Gio. Battista membri della Commissione nominata ad hoc,

Vittorio Sign. Felice fu Giovanni Alessionato a Tenepelle domiciliato in questa Città  
E li Creditori della Società della panetteria predetta, cioè Ghirardo Giuseppe residente a Bucasio.

Noletto Martino residente a Villafrauda,

Waffanti Francesco residente a Cerasuolo,

Marino Giuseppe residente a Villafrauda.

Salengo Gio. Battista residente in questa Città,

L'Impresa dei molini di Dinerolo, in persona del Sign. Casparati Michele ivi domiciliato.

La Società riconosce di essere debitrice verso li nominati Ghirardo

Martino, Vaglienti, Garrino, Salengo, e  
l'Impresa dei molini di Pinerolo in  
persona del Sig. Caffaratti, verso il  
primo di lire Cinquecento, verso il  
secondo di lire Centoquantaquattro, verso  
il terzo di lire trecento novantanove, verso  
il quarto di lire trecento, verso il quinto di  
lire settantotto, e verso il sesto, cioè verso  
l'Impresa dei molini di lire ottantaquattro,  
e così in totale di lire millecinquecento quindici.

La Società in persona, prae se, proroga  
l'affittamento di cui in detta scrittura  
7 agosto 1889, a favore del Sig. Vittone per  
altri anni quattro mediante l'annuo  
fitto di lire duecento cinquanta, dimodochè  
lo stesso affittamento s'intenderà prorogarsi  
per anni sette a partire dal 7 agosto 1889.

La stessa Società delega il Sig. Vittone  
di pagare le lire Cinquecento di cui in  
detta scrittura, e le lire mille fitto delle  
altre quattro annate, e così lire mila  
cinquecento agli eredi e ai nomi  
nati alle rispettive scadenze dei semestri  
maturandi, quale delegazione si accetta  
dal Sig. Vittone, e per conseguenza la

La Società resta liberata dai relativi debiti  
predetti.

Si conviene tra li Sigi. Vittoni e eraritori  
avanti nominati, che all'oggetto di  
rendere esigibili fra un anno ora prop-  
sino li narrati loro crediti verso li Sigi.  
Vittoni, s'intendono ridotti da L. 1818.  
assole L. 960., quali il Sigi. Vittoni si  
obbliga a pagare in proprio proprio  
naturalmente alli Creditori sovra scritti  
fra un anno ora prossimo senza interessi  
pendente mora.

Si conviene però per patto espresso che  
ove la Società della panetteria degli operai  
si disponga di pagare al Sigi. Vittoni alla  
fine del terzo anno d'affittamento  
la somma di lire millequindici, il suddetto  
affittamento s'intenderà di pien diritto risolto  
nel giorno 7 agosto 1862. mediante però il relativo  
preventivo avviso a darsi dalla stessa Società  
al Sigi. Vittoni prima del 7 maggio 1862.

È precedente lettura e conferma si sono le parti  
fornite le spese originali scritte su carta propria  
ritirate dal Sigi. Vittoni, e gli altri due, uno dal Sigi. Preside  
della Società Sigi. Bressi, e l'altro dal Sigi. Carino per

Tratti degli organi

Le Creazioni: Pinerolo 3. Settembre 1859.

Bregio Felice presidente

Boero Antonio

Reisat Giovanni Battista

Vittone Felice Duono per lire novecento

- sessanta

Ghirardo Giuseppe

Proletto Martino

Vaglienti Francesco

Garino Giuseppe

Salmei & Battista

Caffaratto Eusebio

Nicozzi Leonardo teste scrittore

Causo Vincenzo Paolo testimonia

1872 9/11 fine



Inferra della presente privata scrit-  
tura redatta a doppio originale ritira-  
to uno per parte, tra il Sig. Gaetano  
Giò Rattista residente in questa città  
nella sua qualità di Presidente della  
Società di Mutuo Soccorso fra gli Gre-  
raj acuto sede nella Città stessa d'una  
parte, ed il Sig. Castagno Francesco  
di Bonifacio di professione Pistinoja  
residente pure in questa città d'  
altra parte, si è convenuto e  
stipulato quanto in appresso.

1° Presidente suddetto dichiara al qui  
presente Sig. Castagno Francesco med.  
ch'egli in virtù di verbale del  
Consiglio d'amministrazione di  
questa Società, in data 29. passato  
Ottobre è nominato panificatore  
della Società stessa.

2° Il Sig. Castagno a sua volta dichiara  
di assumersi la panificazione  
delle farine che per parte della So-  
cietà gli verranno somministrate  
a misura del bisogno.

3° Resta inteso e stabilito che il pani-

fiutare predetto dovrà provvedere  
a proprie spese gli operaj occor-  
renti, il combustibile ed ogni  
altra cosa necessaria al sistema  
di panificazione attualmente pra-  
ticato in questa Città, fatta però  
eccezione del forno ed utensili al-  
tronde relativi, i quali saranno  
provvisi dalla Società.

- 1.<sup>o</sup> Lo stesso panificatore promette pure  
e si obbliga di fornire alla  
Società Philantropum Centoventicin-  
que di pane bene confezionato  
e ben cotto per ogni quintale di  
farina ricevuto dalla Società, se  
proveniente dai molini di Cal-  
legno; in caso in cui la detta  
Società crederà nel suo interesse  
di adoprare farine d'altre provin-  
cie, il maggior prodotto farà  
previamente d'accordo stabilito.
- 2.<sup>o</sup> Il medesimo si obbliga pure di pa-  
gare i danni derivanti dall'ine-  
secuzione dell'assuntasi obbliga-  
zione di cui al numero precedente.



per qualunque quantità di pane  
conferiscono dal medesimo e ricorrono  
siccome non mercantile da persona  
dell'arte, per la direzione della quale  
il panificatore suddetto lascia pie-  
na facoltà al Presidente della So-  
cietà di sceglierla a suo beneplacito  
6° L'istesso Castagno per l'assicurazione  
di quanto sopra presentato a sua  
sicurtà solidario il Sig. Caporau  
Pescio fu Giuseppe residente pure an-  
che in questa Città, il quale si  
obbliga in proprio fino alla con-  
corrente di lire cento

7° Il Presidente suddetto a nome  
della Società si obbliga di retubuire  
il panificatore suddetto in ragione  
di lire due centesimi ottanta per  
ogni quantale di farina panificata  
alla fine di ogni mese.

8° Resta pure inteso che la panifica-  
zione non potrà seguire oltre  
il bisogno della consumazione.

9° Il panificatore va solamente  
soggetto agli ordini del Presidente

della Società od a quell'altra per-  
sona da esso delegata, la quale  
doverà appartenere alla Società  
medesima.

Pinerolo quattro novembre 1872

Guido Gio. Ballio 1° presidente  
Castagno Francesco Di Bonifazio  
Basso Francesco sicario.

Duno Antonio Testa  
Nica G. Giacomo Testa scrittore



Per la presente privata scrittura redatta a  
doppio originale, da ritirarsi uno per ca-  
dauna delle parti infra nominate,  
Si promette che con verbale 5 e 6 Dicembre 1871  
la Direzione avrebbe stabilito ed il  
Consiglio di Rappresentanza della Società  
Operaj in questa Città avrebbe approvato  
le norme e condizioni da osservarsi  
dal panificatore della Società stessa a  
partire dal 1° gennaio 1872.

Che tali norme e condizioni sarebbero  
state comunicate al panificatore  
Carlo Lorenzini già intervenuto in  
tale qualità da due anni circa, ed  
il medesimo avendo le stesse norme e  
condizioni esaminate vi avrebbe fatto  
adesione, ad eccezione di quella indi-  
cata alla lettera C. dell'art. 2. delle mede-  
sime, la quale, previa verifica, prova  
e controprova, sarebbe stata modificata  
e definitivamente d'accordo stabilita in  
ragione d'ottoq. 14. Sale da somministrare  
negli perogni quintale di farina panifi-  
cata, o meglio da rimborsare negli  
s'impartare relativo alla fine di ogni mese.

Che per dette condizioni esaudirsi per quella  
della cauzione di lire Centocinquanta,  
il Comune avrebbe fatto constare di avere  
la medesima prestata mediante deposito  
alla Casa di Risparmio di questa Città,  
come appare dal libretto ad esso lui in-  
testato portante il n. 3988, quale sum-  
ma sarebbe vincolata a favore della  
Società predetta come risulta da un  
notazione del tenore seguente:

« Il presente libretto resta vincolato per cau-  
« tela della Società Generale di Mutuo Soc-  
« corso degli Operaj di questa Città, per  
« la quale di cui nella domanda della  
« Società stessa 16. gennaio 1873. colla pe-  
« rizione autorizzazione della Giunta  
« Municipale 21. febbrajo. —  
« Le somme perciò in esso consegnate non  
« potranno venire reimborzate al titolare  
« se non mediante autorizzazione del  
« Consiglio di Rappresentanza, previa  
« però sempre autorizzazione della  
« Giunta Municipale. —  
« Minerale 23. febbrajo 1873 - fatto il Cap-  
« riere Volajo Costantino. »

Ciò premesso, la Direzione incaricata  
dell'esecuzione delle Deliberazioni del  
Consiglio di Rappresentanza della suddetta  
Società, appositamente Congregata  
in persona dei Signi Paol. Gioacchino Profie,  
Costa Gio. Battista e Cirano Sebastiano  
Presidenti, Bassano Michele, Panchiotti  
Enrico e Bonelli Michele Direttori da  
una parte, e personalmente comparso  
Camuffo Lorenzo fu Gio. Battista di pro-  
fessione Prestinajo, Residente in questa  
Città, dall'altra parte, si è convenuto  
quanto in appresso.

Il Camuffo Lorenzo aderendo alle ripetute  
norme e condizioni, di cui dichiara di  
esser di averne ritirata copia, si  
obbliga di osservare puntualmente e  
scrupolosamente dalle norme e  
condizioni, quella però indicata alla  
lettera c. Dell'art. 2: come appare sopra  
modificata; e ciò sotto la garanzia della  
cauzione come avanti prestata.

Le spese della presente si dichiarano  
a carico dell'Amministrazione di Previ-  
denza di questa Società; la carta però

pel 9<sup>o</sup> originale e carico della parte che lo  
ritira; (quelle poi di registrazione pure  
a carico di quest'ultima) Camillo Lorenzo  
Pinerolo 18. Marzo 1877.

Si approva la cancellazione della parola  
dichiarata in terza pagina ripetuta

Per la Direzione  
Il Presidente

Paul Giaromg  
carnasso torino

Chiri Commaso teste

Giuda Pietro teste

1876 24/1/1



Per la presente privata scrittura  
alla presenza della Direzione della  
Società Operaia di Pinerolo, appositamente  
congregato in persona dei  
signori Paolo Giacomo Presidente,  
Graziola e Gajdo Gio Battista  
Vice Presidenti, Briachetti Chiaffredo,  
Garciglieri, Suardi Giuseppe Direttori  
è comparso:

Siolotto Pietro fu Gabriele di professio-  
ne Rusticajo residente in questa  
Città, il quale, avendo stato nomi-  
nato con verbale di questo Consi-  
glio di Rappresentanza in data 19  
settembre ultimo, ed eletto alla  
carica di panificatore di detta Società  
sotto l'osservanza delle condizioni  
contenute in verbale della  
Direzione d. Dumbro 1876, il quale  
fu approvato dal Consiglio di  
Rappresentanza con il risultato  
da suo verbale B. Stepanoff, fa  
qui al cospetto della Direzione  
suddetta, come sopra unita,  
formale atto di sottoscrizione

di osservare puntualmente e  
scrupolosamente tutte le condizioni  
riflettenti detta carica contenute  
nel sovra citato verbale 3. Dicembre  
1876, delle quali dichiara aver  
ricevuto copia, ad eccezione di  
quella riflettente il Sale, il quale  
con deliberazione 15. corrente è  
portato alla dose di 100 grammi  
18. per ogni quintale di farina  
panificata; e ciò sotto pena dei  
danni, al cui uso dichiara di  
aver prestato la cauzione appa-  
rente da verbale 2. Dicembre  
~~spresato~~ ultimo.

Le spese di registrazione della presente  
si dichiarano a carico del Sig. lotto.

È precedente lettura, le parti in  
conferma si sono sottoscritte  
Pinerolo 29. Gennaio 1876

Per la Direzione  
Il Presidente

Paolo Giannini

Sciolto Pretro

Giada Pietro teste

Nina Giannino teste scritto



28/3 1876 me



Per la presente privata scrittura privata  
tra S. Signori

Grigi Nicola Presidente, Uff. Vittorio, Desone  
Domenico Vice Presidente - sotto cui Scattola,  
Chiomino Stefano, Amberti Pietro condirettore,  
Melica Pietro Direttore Supplente, componenti  
l'intera Direzione della Societa Generale  
degli Operaj di Pinero, da una  
parte, e

Bianchetto Giuseppe di Giovanni Battista  
giurattiere di professione nato a San Pietro Val  
Lemina residente in questa città da altra parte

Premesso che con verbale del Consiglio  
di Rappresentanza della Societa Operaia  
di Pinero ventisei settembre il  
Bianchetto predetto venne nominato ed  
eletto alla carica di Parigiatore Sociale  
Stante la domanda ed offerta da esso lui fatta  
di pienamente uniformarsi alle condi-  
zioni contenute in verbale della Societa del  
tre per corrente settembre, e come infra,  
oggetto della presente convenzione

Si stipula e costituisce quanto segue, cioè:  
1° Il Bianchetto Giuseppe presta, come infra,  
una cauzione di lire cento cinquanta

Registrato in Pinero il Ventisei Settembre 1876  
N. 178 - libro 12 - Matto lire 100  
Matti

Attestazione per la P. 1800.  
Causa n. 1. 10. 1. 51  
Causidante 200  
Di lire 500  
po 100  
Mira 6.15

2<sup>a</sup> La Società corrisponderà al medesimo i  
seguenti assegnamenti

a) Stipendio mensile di lire cento cinque pane  
necessario al personale d'aiuto, coll'obbligo  
però di provvedere a proprie spese il detto  
personale, il lume, gli solfanelli e la  
tingeria ad uso del personale stesso

b) una buonificazione di settemila cinquanta  
per ogni quintale di farina panificata,  
essendo la media di settemila quintali  
mensili da pagarsi gli in fine di ogni mese

3<sup>a</sup> Il Sale convenente alla panificazione gli verrà  
provisto in natura

4<sup>a</sup> È obbligo del Bianchetto di confezionare tanto  
pane quanto sarà richiesto dai bisogni giornalieri  
del Magazzino, ed a tale uopo deve uniformarsi  
e marci agli ordini della Commissione Direttiva,  
quale pane deve essere ben confezionato lavorato  
e cotto come lo richiedono le regole dell'arte

5<sup>a</sup> Il Panificatore Bianchetto sarà responsabile dei  
danni derivanti dalla sua negligenza ed inesp-  
rienza, per cui verificandosi una quantità di  
pane superiore a cinque chilogrammi in una  
sola infornata il quale non si trovi nelle  
condizioni prescritte all'art. 4.° verrà rifiutato

e dovrà esso rimborsarne il costo a proprio dispendio  
6<sup>o</sup> Salvo quanto è prescritto all'art<sup>o</sup> 11<sup>o</sup> il Funzionario  
Storico Bianciotto dipende e riceve gli ordini del  
Presidente della Società direttamente, o da quello  
altro funzionario che da questo verrà delegato  
7<sup>o</sup> Pel reciproco congedo è stabilito il preavviso di  
un mese, a partire dal primo del mese successivo  
a quello della presentazione della lingua stessa  
8<sup>o</sup> Il Bianciotto Giuseppe per gli effetti di cui all'  
art<sup>o</sup> 1<sup>o</sup>, presenta in sua garanzia e sicurezza Soli-  
dario il proprio suo padre Sr. Bianciotto Gio-  
Battista fu Giacomo nottajuolo nato e residente  
a San Pietro Val Lemina qui presente, che si obbliga  
ed accetta, il quale si obbliga in proprio fino  
alla concorrenza suddetta di lire cento cinquante,  
riservando ad ogni esecuzione in contrario

Il Bianciotto dichiara formalmente  
di osservare esattamente le condizioni tutte  
sopra riportate, sotto le pene legali e  
del risarcimento dei danni

Le spese della presente scrittura e  
sua registrazione nei modi legali si dichiara-  
vano ad esclusivo carico del Bianciotto

Quanto avanti promettono le  
parti di osservare esattamente sotto

Le penne legalis, e previa lettura conforme  
fo sottoscrittore

Pinolo addi ventotto Settembre

mille otto cento settantafai

Biancotto Pietro Giuseppe

Biancotto Giovanni Battista Laurence solidario

per lire cento cinquanta

Grassi Nicola Sussante della città  
opere di Pinolo

Giovanni Pietro Teste

Guido Gio. Battista Teste

Maguaravalle Giulio Teste e scrittore

Pinolo Gio.  
18 maggio 1874

1877 7/2 fine



# Convenzione tra la Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Pinerolo e Feltria Michele

Handwritten notes in the top right corner, including dates and names: '16 gennaio 1877', '12.8.0', '2.00', '15.1', and 'Società di Mutuo Soccorso'.

Per la presente privata scrittura, tra la Società  
Generale di Mutuo Soccorso fra gli Operai di  
Pinerolo rappresentata dalla Direzione in carica  
nelle persone delli Signori Nisspaletti avv<sup>to</sup> Domenico  
Presidente, Grossi Nicola e Cajdo ed Battista  
Vice Presidenti, Oli Antonio, Casassa Andrea,  
Pauziotti Enrico e Paoli Giacomo Condi-  
rettori da una parte,

e  
Feltria Michele del fu Giuseppe, nato e  
domiciliato in Pinerolo d'altra parte, si è conve-  
nuto e stipulato, come si conviene e stipulese quanto  
segue, cioè:

Premesso in fatto essersi reso vacante la  
carica di Parafiatore Sociale, l'Amministrazione  
del Sodalizio di Mutuo Soccorso fra gli Operai di  
Pinerolo avrebbe posta al concorso siffatta carica,  
e con verbale del Consiglio di Rappresentanza della  
Società Stespa delli diotto scorso novembre  
addiveniva alla nomina a parafiatore Sociale  
nella persona dell'attuale Contraente Feltria Michele  
il quale nella sua domanda avrebbe fatto prima

Vertical handwritten notes on the right side: 'Registato a Pinerolo li 16 gennaio 1877', '15.12.1877', 'li quattro giorni ultimati', and a signature.

Vertical handwritten notes at the bottom right: 'L'originale di questa p. con', 'anno e del 1877', 'L. 15.12.1877', 'per un anno e 1/2', and a table of numbers.

Large decorative flourish or signature at the bottom of the page.

addezione alle oneri in precedenza stabiliti dalla  
Amministrazione Sociale, e come infra riportato

Che fra le principali condizioni come infra  
stipulate vi è quella della cauzione di lire  
dieciante, alla quale il Feliziani avrebbe fatto  
fronte mediante il deposito di pari somma presso  
la Cassa di S. Saverio di questa città unitamente alla  
medesima per la garanzia della sua gestione nel  
seguente modo a favore della Società stessa come  
appare dal libretto N. 4513 che il Feliziani  
esibisce, cioè:

Alla facciata 7. del medesimo e nella colonna  
delle Osservazioni leggeri

„ N. B. Sequi conto L. 200. si dichiarano vincolate  
„ a favore della Società degli Operaj di questa Città  
„ per cauzione nella qualità di parrificatore del titolare  
„ del presente libretto: Non restituibili se non previa  
„ l'autorizzazione della Società suddetta - In fede Pinerolo  
„ 4. Dicembre 1877. Il Casiere firmato Roberto Costantino.,,

Che il Feliziani ebbe ad assumere le funzioni di  
Parrificatore fin dal primo del corrente Dicembre  
facendo così formale sottoscrizione di osservare  
esattamente le infra scritte condizioni, come pure  
di osservare tutte quelle altre che vennero in seguito  
da un'adempimento, cioè sotto la garanzia della cauz



= nuove come avanti prestata;

Contra delle Condizioni

- 1.<sup>o</sup> Il Panificatore Sociale Felizia presta una cauzione come sopra di lire Duecento.
- 2.<sup>o</sup> Il Panattiere Felizia è in obbligo di confezionare tanto pane quanto ne sia richiesto dai bisogni giornalieri del Magazzino, ed a tale uopo deve uniformarsi agli ordini che gli verranno impartiti dalla Commissione Direttiva.
- 3.<sup>o</sup> Il pane dovrà essere confezionato colle migliori regole dell'arte: essere abbastanza e non troppo cotto, ben cotto e non abbruciato, e le forme del pane stesso per le qualità dette France e Piemontese non dovranno in peso oltrepassare il mezzo chilogramma.
- 4.<sup>o</sup> Avvenendo che la Commissione trovi il pane non ben condizionato secondo le regole dell'arte sarà in diritto di rifiutarlo, senza che per verun motivo il Felizia abbia diritto ad elevare qualfiasi pretesa od osservazione al riguardo, rinunciando anzi ad ogni azione al riguardo; rinunciando anzi che per legge gli potesse competere per ragione del presente contratto: e qualunque quantità rifiutata verrà dal medesimo tolta ritirata, restandogli imputabile sempre della medesima quantità che dovrà pagare appena di denaro corrente nel magazzino.

Felizi Michele

con Domenico Michele Ferrero

Raffaele Francesco Testa  
Carlo Pietro Testa

53 Il Donatore Religioso è tenuto a dare Chilogrammi Centoventotto di pane confezionato colle condizioni di un'altare. 3<sup>o</sup> per ogni quintale di farina in natura che gli verrà dalla famiglia consegnata e rimessa per panificazione

6<sup>o</sup> È assolutamente vietato al Panificatore d'intro-  
durre e panificare farine estranee a quelle che come sopra gli faranno consegnate dalla Società come altresì gli è vietato di panificare nel panificio Sociale farine per conto di terzi

7<sup>o</sup> Nella panificazione e confezionamento delle farine la Società corrisponde al medesimo lire tre e centesimi quaranta per ogni quintale di farina panificata e anche il medesimo provveda e propriè spese al personale d'aiuto, al sale ovveramente affinato, il pane riesca gustoso e non rissido, al così detto Semolino, o farinaccio, alla legna tutta occorrente alla cottura del pane stesso, ed agli utensili necessari alla panificazione, i quali dovrà rilevare a prezzo d'estime e rendendoli pure a prezzo d'estime alla sua restituzione, e reintegrando od avendo diritto a buona fede a seconda del deterioramento d'ogni oggetto suddetto.

8<sup>o</sup> Ogni altro provvisto d'ogni oggetto, come altresì la illuminazione, gli incanelli e la linjeira



ad uso del personale sono pure a totale carico  
del panificio Felizia.

9. Il Panificatore avrà diritto di pretendere dal  
Magazziniere il ritiro del pane quattro ore  
dopo il suo ritiro dal forno, ma però non  
potrà ciò pretendere dopo la chiusura del  
Magazzino stesso.
10. Sarà il panificatore passibile di una multa  
di lire dieci ogni qualvolta non ottempererà agli  
ordini della Commissione od i cui per essa  
relativamente alla quantità di il pane che gli  
verrà commessa di panificare per ogni giorno.
11. La retribuzione come avanti fu fatta all'istesso  
verrà liquidata al panificatore alla fine di ogni  
mese, e pagata con regolari mandati a  
spedirsi dalla Commissione.
12. Il Felizia Michel panificatore dovrà abitare  
le due camere al di sopra del forno e pagherà sociale  
corrispondendone il fatto a mezzo anticipato in  
ragione di lire sessanta all'anno.
13. Nel caso di nuovo congedo è stabilito il permesso  
di un mese a partire dal giorno della data  
licenza e nel giorno che uscirà dalla sua  
qualità di panificatore sociale dovrà pure  
lasciare a libera disposizione della Società

Le due camere di cui all' art. 12

14. Avvenendo per parte del panattiere gravi infraz-  
zioni alle condizioni ed obblighi come avanti  
assumendi ed esposti dal medesimo, la Società  
sarà in diritto anche di licenziarlo immediata-  
mente appena accertato il fatto.

15. Salvo quanto è prescritto all' articolo Secondo  
il panattiere dipende e riceve gli ordini  
dal Presidente della Società direttamente,  
o da quell' altro funzionario che dal medesimo  
venisse delegato.

16. Sarà in facoltà della Direzione d' introdurre  
ed adottare tutti quei provvedimenti che  
serviranno nell' interesse e buon andamento  
della panificazione.

17. Le spese della presente scrittura di convenzione  
e sua registrazione nei modi legali si  
distribuiranno a carico del panattiere sottoscrittore.

Le parti dichiarano di osservare fedelmente  
le come avanti stipulate convenzioni sotto  
le pene legali.

La precedente lettura conferma si  
Sottoscrivono,

Binerolo addì sette del mese  
di Dicembre mille ottocento set.

Livorno 16 Gennaio 1883.

Alla Direzione della Società  
operaja Livorno

Provandoci aperto il concorso al posto  
di panificatore Sociale, il sottoscritto che  
già da oltre cinque anni ebbe l'onore  
di servire cotesta Società in detta qualità,  
per motivi ben noti a questa Direzione  
venne licenziato, ora presentare pure la  
sua Dimanda assoggettandosi a tutte le  
Condizioni attuali e future che la Direzione  
credesse imporgli.

Il ritorrente col cuore angustiato per la  
mancanza da lui commessa ed il ben meritato  
castigo, dichiara di essere pronto a chiedere  
la più ampia e formale scusa alla Direzione  
nonché a chiunque che credesse di essere stato  
pel passato da lui offeso.

È a conoscenza che i signori Membri  
componenti l'amministrazione Sociale

B.

fossero propensi a concedere il perdono, non igno-  
rano però la deliberazione presa dall'assemblea  
-trazione passata, perciò onde evitare censura  
lo consigliarono a convenire cogli altri apprauti,  
ed il postulante non sperare di ottenere la prefe-  
-renza, tanto più che in questo lungo periodo di  
tempo ebbe campo, e meglio d'ogni altro, a conoscere  
i doveri impostigli e le proprie attribuzioni.

Neche il sottoscritto prega cotesta Direzione a  
cogliere favorevolmente la presente domanda, fa  
presente che è padre di famiglia colla quale  
ricambia i benefici di affezione, spera che tale sua  
qualità gli varrà di raccomandazione, giacché  
l'abbandonare in questo momento il suo posto gli  
recherebbe non poco danno e noia e si  
troverebbe in posizione di dover lasciare la sua  
figlia a mani altrui per cercar lavoro altrove  
il che gli tornerebbe di pungentissimo dolore,  
il quale tanto ama la propria creatura.  
Sfiducioso che si vorrà dimenticare la man-  
-ca e prendere in considerazione l'esposto

Dequandosi di accettarlo, compie con un  
filantropico atto accordando pane ad un povero  
padre di famiglia,

Colta ferma speranza di essere favorito,  
il supplicante ne anticipa i più sentiti  
ringraziamenti, promettendo di fare quanto  
sta in lui per rendersi degno dell'acquistata  
fiducia e si professa appo questa Direzione  
e dell'intera Società

Umilissimo

Telesia Michele

stentafette

S. approva un libro nuovo, e lo cancellata  
Di quattro vocaboli

Stizimichele

avv. Domenico Mistrala Presidente

Grassi Nicola Vicepresidente

Gaudo Gio. Battista vicepres.

de Antonio Direttore

Pachiotti Enrico Direttore

Giacosa gio Andrea Direttore

Pauli Giacomo

Costano Francesco Teste

Cabotto Pietro Teste

1883

3/2 km



# Convenzione tra la Società Originale di mutuo soccorso fra gli Operai di Genova e Felizia Michele

Premesso che con deliberazione Consigliare di questo  
Sodalizio 21 Gennaio 1883 il Felizia Michele veniva riammes-  
so al posto di amministratore Sociale, dal quale erano state licen-  
ziate con deliberato della Direzione delli 23 Dicembre 1882.

Chè alla precedente convenzione esistente col Felizia stesso  
sarebbero apportate modificazioni state dal Felizia accettate  
colla sua domanda presentata a questa Presidenza ne viene  
che:

La Direzione della Società Operaja di Genova nelle per-  
sone dei Signori: Buon Geometa Domenico Presidente, Bras-  
si di Nicola Vice Presidente, Camussi Benvenuto, Ferrero  
Alessandro, Pacchiotti Enrico, e Ceretto  
Vittore Direttori da una parte, e  
Felizia Michele fu Giuseppe nato a Casuar, residente a  
Genova da altra parte convengono e stipulano quanto  
segue;

1.° Il Felizia Michele presta una cauzione di lire 200 che  
viene dalla Società accettata con pari somma di lire 200 ap-  
parente da libretto n.° 413 della cassa di risparmio  
di questa Città intestato allo stesso Felizia ed annotato di  
vincolo a favore della Società sulla sua gestione da amministratore

Benvenuto Ferrero  
Benvenuto Ferrero  
Pacchiotti Enrico  
Ceretto Ferrero  
Benvenuto Ferrero  
Benvenuto Ferrero  
Pacchiotti Enrico  
Ceretto Ferrero  
Benvenuto Ferrero  
Benvenuto Ferrero  
Pacchiotti Enrico  
Ceretto Ferrero

custore Sociale, rimanendo così ferma a favore della Pista  
il vincolo stesso.

2.<sup>o</sup> Il Felizia è in obbligo di confezionare tanto pane  
quanto ne sia richiesto dai bisogni giornalieri  
del Magazzino ed a tale uopo deve uniformarsi  
agli ordini che gli verranno impartiti dalla Com-  
missione Diretrice o per essa dal magazzino.

3.<sup>o</sup> Il pane dovrà essere confezionato colle migliori  
regole dell'arte; essere abbastanza e non troppo  
salato, ben cotto e non abbruciato; e le forme del  
pane stesso per le qualità dette Francese e Piemon-  
tese non dovranno in peso oltrepassare il mezzo  
Chilogramma.

4.<sup>o</sup> Avvenendo che la Commissione trovi il pane  
non ben condizionato secondo le regole dell'arte  
sarà in diritto di rifiutarlo, senza che per verun  
motivo il panificatore abbia diritto ad elevare  
qualsiasi pretesa od osservazione al riguardo  
rinunciando anzi ad ogni eccezione che per leg-  
ge gli potesse competere per ragioni del presente  
contratto; e qualunque quantità rifiutata verri  
dal medesimo tosto ritirata, restando sempre  
della medesima quantità che dovrà pagare al  
prezzo di smercio corrente nel magazzino, re-  
sponsabile.





5.<sup>o</sup> Il panificatore Pelizia dovrà dare Chilogrammi 123 di pane confezionato colle condizioni di cui all'art. 3.<sup>o</sup> per ogni quintale di farina in natura che gli verrà dalla Commissione consegnata e rimessa per panificare, e non potrà elevare alcuna pretesa per deficienza nel peso dei quintali consegnato dai provveditori, se tale deficienza non raggiunga il mezzo Chilogramma per ogni quintale. *troppo gran*

6.<sup>o</sup> È assolutamente vietato al panificatore d'introdurre e panificare farine diverse di quelle che gli verranno consegnate, come altresì gli è vietato di panificare farine per conto di terzi.

7.<sup>o</sup> Della panificazione e confezionamento delle farine la Società corrisponde al panificatore lire 3.40 (soggette a ribasso) per ogni quintale di farina panificata, mentre il medesimo provvederà a proprie spese al personale d'aiuto, al sale occorrente affinché il pane riesca gustoso e non insipido, al caso detto Semolino o farinaccio, alla legna tutta occorrente alla cottura del pane stesso, ed agli utensili necessari alla panificazione, li quali dovrà rilevare a prezzo d'estimo, rendendoli pure a prezzo d'estimo alla sua cessazione e rimborsando ad avendo diritto a buona fede a seconda del deterioramento degli

*Di. Ingegneri*

oggetti stessi;

8<sup>o</sup> Ogni altra provvista d'oggetti, come altresì la illuminazione, gli zolfanelli e la lingerie d'uso del personale sono pure a totale carico del panificatore

9<sup>o</sup> Il panificatore avrà <sup>o avrà consegnata</sup> diritto di pretendere dal Magazziniere il ritiro del pane quattro ore dopo il suo ritiro dal forno, ma però non potrà ciò pretendere dopo la chiusura del Magazzino stesso.

10 Sarà il panificatore passibile di una multa di lire Dieci ogni qualvolta non obtempererà agli ordini della Commissione o chi per essa relativamente alla quantità del pane che gli verrà comandata di panificare. - Il Panificatore dovrà avere raffreddato di ore quattro almeno una fornata di pane all'apertura del Magazzino, della quantità che gli verrà comandata la sera innanzi prima della chiusura del Magazzino.

11 Il Panificatore non potrà né vendere né esporre nessuna quantità di pane, (o farine) ma per contro tutto il pane risultante dalle farine consegnategli a panificare dovrà rimetterlo al Magazziniere per lo smercio, passibile di una multa di lire Centi qualora avvenisse per parte sua infrazione a questo patto, facoltativo per anco alla Direzione di licenziarlo immediatamente.

12.<sup>o</sup> La quantità di pane che in fine di mese risul-  
tasse avere il panificatore consegnato in più dei  
123 Chilogrammi per ogni quintale di cui alla  
condizione 5.<sup>a</sup> gli sarà pagata dal Magazziniere  
stesso al prezzo di mercato collo scotto però di due  
centesimi in meno per ogni Chilogramma


13.<sup>o</sup> Il panificatore dovrà usare la massima pulizia  
nei locali di panificazione, nei pannilini, nei  
pannilana, ed ogni utensile relativo alla pani-  
ficazione; dovrà tenere appesi su cordicella, nell'  
apposito sito a ciò destinato, le tele ed i sacchi.  
Gli è proibito di stendere coperte o tele sopra  
il pane nei cestoni

Le infrazioni a ciascuna di queste disposizioni  
saranno luogo d'inflettere al panificatore una  
multa di lire due, e così per ogni recidiva

14.<sup>o</sup> La retribuzione come avanti fissata all'art. 7.<sup>o</sup>  
verrà liquidata al panificatore alla fine di ogni  
mese, e pagata con regolari mandati a spedir-  
si dalla Commissione.

15.<sup>o</sup> Il Panificatore dovrà abitare le due camere  
al disopra del forno e pastino Sociale, corrispon-  
dendone il fitto a mesi anticipati in ragione di  
lire sessanta all'anno.

16.<sup>o</sup> L' reciproco congedo è stabilito il preavviso di 3

  
un mese a partire dal giorno della data licenza,  
e nel giorno di cessare della sua qualità di pa-  
nificatore Sociale dovrà pure lasciare a libera dispo-  
sizione della Società le due camere di cui all'art. 12.  
17. Avvenendo per parte del panattiere gravi infrazio-  
ni alle condizioni ed obblighi come avanti assunti  
ed assumendi dal medesimo, la Società sarà in  
diritto anche di licenziarlo immediatamente appe-  
na accertati i fatti

18. Salvo quanto è prescritto all'art. 2. il panifica-  
tore dipenderà e riceve gli ordini dal Presidente della  
Società direttamente, o da quell'altro funzionario  
che dal medesimo venisse delegato.

19. Sarà in facoltà della Direzione d'introdurre ed  
adottare tutti quei provvedimenti che saranno  
nell'interesse e buon andamento della panificazio-  
ne

20. Le spese della presente scrittura di convenzione  
e sua registrazione nei modi legali si dichiarano  
a carico del panificatore Felizia

Linerolo addì tre Febbraio mille otta-  
cento ottanta tre

Felizia Mio | 2016

~~Beniamino Pradelle~~

Grafi Niro, vice presidente

Stenunotofamuffi Direttore  
Ferruccio De Santis  
Pachiotto Enrico  
Crotto Vittorio  
Donno Antonio Perle  
Alessio Filliol Destez

REG A PINEROLO 10 FEBBRAIO 1883

LIB 19 N 142. Eratto lire quattrocento ottanta

IL RICEVITORE



Composizione pp. 1900

11 3.

aff. 190 pp. 1

Totale L. 4. -

2/10 . . . 80

Totale L. 4. 80

*F. B. De Santis ha ricevuto  
Composizione pp. 1900  
d'immagine*

ITALIA

ED

1884 n. 1, 2



# Convenzione tra la Società di mutuo soccorso fra gli Operai di Pinerolo ed il sig.<sup>r</sup> Tricca Giovanni

Tramesso che con verbale del Consiglio di rappresentanza della Società degli Operai di Pinerolo l'ottavo corrente Maggio, veniva nominato il signor Tricca Giovanni alla carica di pianificatore sociale, stante la domanda da questi presentata, e la formale e piena ratifica e missione dal medesimo in essa domanda fatta ai patti ed alle condizioni di cui infra, formanti oggetto della presente convenzione, ne viene che

La Direzione della Società Operaja di Pinerolo, in esecuzione alla suddetta deliberazione consigliare, e adunatasi in sua seduta regolare d'oggi nelle persone dei signori: Brun geometra Domenico Presidente, Nistri Felice avvocato Domenico Vice Presidente, Piccinino Eugenio, Ceretto Vittore, Ferrero Alessandro, Grassi Nicola condirettori da una parte, e Tricca Giovanni di Michele nat. a Cumiano residente a Pinerolo da altra parte, convengono e stipulano quanto segue:

1.<sup>a</sup> Il Tricca Giovanni presta una cauzione di lire 200 che viene dalla Società accettata con pari somma di lire 200000 apparente da libretto n. 5675 della cassa di risparmio di questa Città intestato allo stesso Tricca, ed annuata di annuo

Tricca Giovanni  
 Piccinino Eugenio  
 Brun Domenico Presidente  
 Ferrero Alessandro  
 av. Nistri Felice  
 Ceretto Vittore  
 Grassi Nicola  
 Magnavalle Giulio  
 Terto J. Alessio  
 Billial Luigi

1.<sup>a</sup> a favore della Società nella sua gestione del panificatore  
Sociale, rimanendo così fermo a favore della Società il simbolo  
stesso

2.<sup>a</sup> Il Cerica è in obbligo di confezionare tanto pane quanto  
sia richiesto dai bisogni giornalieri del magazzino ed a  
tale uopo deve uniformarsi agli ordini che gli verranno  
impartiti dalla Commissione Direttiva, o chi per essa.

3.<sup>a</sup> Il pane dovrà essere confezionato colle migliori regole  
dell'arte, essere abbastanza e non troppo salato, ben cotto  
e non abbruciato, e le forme del pane stesso per le  
qualità dette Francese e Piemontese non dovranno  
in peso oltrepassare il mezzo chilogramma

4.<sup>a</sup> Ovvenuto che la Commissione trovi il pane non ben  
condizionato secondo le regole dell'arte sarà in diritto  
di rifiutarlo, senza che per nessun motivo il panificatore  
abbia diritto ad elevare qualsiasi pretesa od osserva-  
zione al riguardo, rinunciando anzi ad ogni eccezione  
che per legge gli potesse competere per ragion del pre-  
sente contratto, e qualunque quantità rifiutata  
verrà dal medesimo tosto ritirata, restando sempre,  
della medesima quantità, che dovrà pagare al prezzo  
di mercato corrente nel magazzino, responsabile.

5.<sup>a</sup> Il panificatore Cerica dovrà dare chilogrammi 123 di  
pane confezionato colle condizioni di cui all'articolo 3.<sup>o</sup> per  
ogni quintale di farina in natura che gli verrà dalla com-



missione consegnata e rimessa per panificare, e non potrà elevarsi alcuna pretesa per deficienza nel peso dei quintali consegnato dai provveditori, se tale deficienza non raggiunga il mezzo chilogramma per ogni quintale.

6.<sup>o</sup> È assolutamente vietato al panificatore d'introdurre e panificare farine diverse di quelle che gli verranno consegnate, come altresì gli è vietato di panificare farine per conto di terzi.

7.<sup>o</sup> Nella panificazione e confezionamento delle farine la Società corrisponde al panificatore lire tre centesimi quaranta ~~per ogni quintale~~ per ogni quintale di farina panificata, con che il medesimo provveda a proprie spese al personale d'ufficio, al sale occorrente affinché il pane resta gustoso e non insipido; al caso detto Semolino o farinaccio, alla legna tutta occorrente alla cottura del pane stesso, ed agli utensili necessari alla panificazione, li quali dovrà rilevare a prezzo d'estimo, rendendoli pure a prezzo d'estimo alla sua cessazione e rimborsando od avendo diritto a liquidazione seconda del deterioramento degli oggetti stessi.

8.<sup>o</sup> Ogni altra provvista di oggetti, come altresì alla illuminazione, gli polfunelli e la lingerie ad uso del personale sono pure a totale carico del panificatore.



9.° Il panificatore dovrà consegnare il pane nel magazzino  
entro quattro ore dopo il suo ritiro dal forno, e ciò  
durante le ore di apertura del magazzino stesso.

10.° Sarà il panificatore passibile di una multa  
di lire dieci ogni qualvolta non ottempererà agli or-  
dini della commissione o chi per essa relativamente  
alla quantità del pane che gli sarà comandato di  
panificare giornalmente. Il panificatore dovrà  
avere raffreddato di ore quattro almeno una porzio-  
ne di pane all'apertura del Magazzino, della  
quantità che gli verrà comandata la sera innanzi  
prima della chiusura del Magazzino.

11.° Il panificatore non potrà né vendere né espor-  
tare nessuna quantità di pane, (o porzioni) ma per con-  
tro tutto il pane risultante dalle farine consegnate gli  
a panificare dovrà rimetterlo al Magazziniere  
per lo smercio, passibile di una multa di lire venti  
qualora avvenisse per parte sua infrazione a  
questo patto, facoltativo per altro alla Direzione di  
limpiarlo immediatamente.

12.° La quantità di pane che infine di mese risultasse  
avere il panificatore consegnato in più dei 123  
chilogrammi per ogni quintale di cui alla condi-  
zione 5.ª gli sarà pagata dal Magazziniere stesso  
al prezzo di smercio colto secondo però di due centesimi

in meno per ogni chilogramma

15. Il panattiere dovrà usare la massima pulizia nei locali di panificazione, nei pannilini, nei pannilani, ed ogni utensile relativo alla panificazione; dovrà tenere appese, su cordicella nell'apposito sito a ciò destinato, le tele ed i sacchi. Gli è proibito distendere caprele o tele sopra il frangere nei cestoni.

Le infrazioni a ciascuna di queste disposizioni daranno luogo a infliggere al panificatore una multa di lire due, e così per ogni recidiva.

14. La retribuzione come avanti fissata all'art. 7<sup>o</sup> verrà liquidata al panificatore alla fine di ogni mese, e pagata con regolari mandati a spedirsi dalla Commissione.

13. Il Panificatore dovrà abitare le due camere al disopra del forno e pastino Sociale, corrispondendone il fitto a mesi anticipati in ragione di lire sessanta all'anno.

50

12. Il reciproco congedo è stabilitorie previsto di un mese a partire dal giorno della data bianca, e nel giorno che cesserà dalla sua qualità di panificatore Sociale dovrà pure lasciare a liberadispozione della Società le due camere di cui all'art. 12.

11. Avvenendo per parte del panattiere gravi infrazioni alle condizioni ed obblighi come avanti assunti

ed assumendi dal medesimo, la Società sarà in di-  
ritto anche di licenziarlo immediatamente appena  
accertati i fatti.

18.<sup>o</sup> Salvo quanto è prescritto all' art. 2.<sup>o</sup> il pianifica-  
tore dipende e riceve gli ordini dal Presidente della  
Società direttamente, o da quell' altro funzionario  
che dal medesimo venisse delegato.

19.<sup>o</sup> Sarà in facoltà della Direzione di introdurre ed  
adottare tutti quei provvedimenti che saranno  
nell' interesse e buon andamento della pianifica-  
zione.

20. Le spese della presente scrittura di convenzione e sua  
registrazione nei modi legali si dichiarano a carico  
del pianificatore Ericea

+ verrà <sup>+</sup> ut supra di approvazione una provilla, ed una  
cancellatura di tre parole.

L'incasso addi ventiquattro e mezzo mille otto-  
cento ottantaquattro.

Ericea Giovanni

Stam Domenico Presidente

M. L. S. L. L. V. Sindaco

Crotto Vittorio Direttore

Pecirino Eugenio

Ferrero Alessandro

Grav. Viola

Magnanavalli fritto teste  
Alessio Pillivestri

Lo scoppio non  
vale che per un anno

Reg. li cinque fregua a Pirelli anno  
1874 lib. 21 20 572. Esatto lire quattro

Quasi stante



H. Biondini

*[Handwritten signature]*

ITALIA

GM.F

1885 7/9 June

apud



# Convenzione tra la Società Generale di mutuo soccorso fra gli Operai di Pinerolo ed il signor Cricca Giovanni.

Premesso che, con verbale del Consiglio di Rappresentanza  
della Società fra gli Operai di Pinerolo si data due  
Agost scorso veniva nominato il Sig. Cricca Giovanni  
di Mabile alla carica di amministratore sociale per  
la durata di quest'presente e la formale e piena  
sottomissione dal medesimo in questa domanda fatta, ai  
patti ed alle condizioni di cui infra, formate oggetto  
della presente convenzione, ne viene che:

La Direzione della Società Operai di Pinerolo,  
specialmente Delegata, in esecuzione alla suddetta delibera-  
zione consigliare radunata nelle persone dei signori  
Brun Domenico Presidente, Piovier avvocato  
Alfredo Vice Presidente, Ceretto Vittorio, Cravi  
Niola e Ferrero Aquardo Direttori, da una parte,  
e Cricca Giovanni del vicente Mabile parimente  
nativo di Lemina residente a Pinerolo da altra parte,  
convergono e stipulano quanto segue:

1.° Il Cricca Giovanni presta una cauzione di lire duecento  
che viene dalla Società avvertita con pari somma di lire  
duecento apprensibile da Libretto N. 567 della cassa di  
Risparmio di questa città imputato allo stesso Cricca ed

Cricca Giovanni. Brun Domenico, Presidente.

Cominini: Agostino Ceretto - Alberto Gatti -  
Ferrero Aquardo

Per Giuseppe Goffo

Magagnoli Carlo Cost

ammontate di vinolo a favore della Società nella  
sua gestione da panificatore sociale sinuscendo  
con firmo a favore della Società il vinolo stesso

2° Il Crivà è in obbligo di confezionare tanto pane  
quanto ne sia richiesto dai bisogni giornalieri del magazzino  
ed a tale uopo deve uniformarsi agli ordini che gli verranno imperi-  
tato dalla Commissione Direttiva o mi per essa.

3° Il pane dovrà essere confezionato colle migliori regole dell'  
arte, essere abbastanza e non troppo salato, ben cotto e non  
abbruciato, e le forme del pane stesso per l'egualità delle  
Francia e Piemonte non dovranno in nessun caso oltrepassare  
il mezzo chilogramma.

4° Accusando che la Commissione trovi il pane non ben conde-  
zionato secondo le regole dell'arte sarà in diritto di  
rifiutarlo senza che per nessun motivo il panificatore abbia  
diritto ad elevare qualsiasi pretesa od osservazione al riguardo,  
rinunciando anzi ad ogni eccezione che per legge gli potesse  
competere per ragioni del presente contratto, e qualunque quan-  
tità rifiutata verrà dal medesimo tutto ritirata, restandogli  
sempre disponibile della medesima quantità che dovrà  
pagare al prezzo di mercato nel magazzino;

5° Il panificatore Crivà dovrà dare Chilogrammi Cento  
veritate di pane confezionato colle condizioni di cui  
all'art. 3° per ogni quintale di farina che gli verrà dalla  
Commissione consegnata e rimessa per panificare, e non



potrà elevare alcuna pretora per deficienza nel peso dei  
quantali consegnati dai provviditori, se tale deficienza non  
raggiunga il medio il mezzo Chilogramma per ogni  
quintale di una data spedizione, dovendo però <sup>#</sup>  
<sub>#</sub>

6<sup>o</sup> È assolutamente vietato al panificatore d'introdurre  
e panificare farine diverse di quelle che gli venivano  
consegnate, come altresì gli è vietato di panificare  
farine per conto di terzi: —

7<sup>o</sup> Nella panificazione e confezionamento delle farine  
la Società corrisponde al panificatore lire tre e  
centesimi quaranta, per ogni quintale di farina  
panificata, e mediante tale corrispettivo, il panificatore  
provvederà a proprie spese al personale d'aiuto, al sale  
occorrente, all'impasto il pane cieco gustoso e non impuro,  
al cosiddetto semolino o farinaccio, alla legna tutta occorrente  
alla cottura del pane stesso, ed agli utensili occorrenti  
alla panificazione, i quali dovrà rilevare a prezzo d'istimo,  
rendendoli pure a prezzo d'istimo alla sua cessazione,  
e rimborso ed avendo diritto a buonifia a

terza del del deterioramento o miglioramento degli oggetti pan-

8<sup>o</sup> Ogni altra provvista d'oggetti, come altresì l'illuminazione  
e gli saponi della cucina ad uso del personale  
sono pure a totale carico del panificatore, —

9<sup>o</sup> Il panificatore dovrà consegnare il pane nel  
magazzino quattro ore dopo il fuorire dal forno, e ciò da

avante le ore di apertura del magazzino Steno: —

10<sup>o</sup> Sarà il panificatore passibile di una multa di lire dieci ogni qualvolta non ottempererà agli ordini della Commissione, o chi per essa, relativamente alla quantità del pane che gli verrà comandata di panificare giornalmente — Il medesimo dovrà avere raffreddata di ore quattro almeno una fornata di pane all'apertura mattutina del magazzino della quantità che gli verrà comandata la sera innanzi prima della chiusura del magazzino: —

11<sup>o</sup> Il Panificatore non potrà né vendere né esportare nessuna quantità di pane o farina, ma per contro tutto il pane risultante dalle farine consegnategli a panificare dovrà rimettersi al magazzino per la smercio passibile di una multa di lire Venti qualora versasse per parte sua ripugnanza a questo patto, facoltativo per esso alla Direzione di rimettersi immediatamente: —

12<sup>o</sup> La quantità di pane che infine di sera risultasse avere il panificatore consegnata in più dei 123 Chilo-grammi per ogni quintale di cui alla condizione 5<sup>a</sup> gli verrà pagata dal magazzino Steno al prezzo di smercio collo scatto puro di due centesimi in meno per ogni filogramma;

13<sup>o</sup> Il panettiere dovrà usare la massima pulizia nei locali di panificazione, nei pannolini, nei pannilana, ed in ogni utensile relativo alla panificazione, dovrà tenere appeso una Cordicella nell'apposito sito a



cio destinato, le tele ed i gautri; Gli è proibito di  
stendere coperte e tele sopra il pane nei cestoni; —

Le infrazioni a ciascuna di queste disposizioni saranno  
luogo d'inflettere al panificatore una multa di  
lire due, e così per ogni recidiva —

14.° La retribuzione come avanti fissata all'art. 1.°  
verrà liquidata al panificatore alla fine di ogni mese, e  
pagata con regolari mandati e spediti dalla Commisione:

15.° Il Panificatore dovrà abitare nelle due camere  
al di sopra del forno e cucina sociale, corrispondendo il  
fitto a mesi anticipati in ragione di lire sessanta all'anno

16.° Per reciproco comodo è stabilito il preavviso di un  
mese a partire dal giorno della data licenza, e nel giorno  
che scadrà dalla sua qualità di panificatore sociale  
dovrà pure lasciare a libera disposizione della Società  
le due camere di cui all'art. 1.° —

17.° Avvenendo per parte del panatiere gravi  
infrazioni alle condizioni ed obblighi come avanti stipulati  
ed appromessi dal medesimo, la Società sarà in diritto anche  
di licenziarlo immediatamente appena accertato il fatto:

18.° Salvo quanto è prescritto all'art. 2.° il panificatore  
dipende e riceve gli ordini dal Presidente della Società  
direttamente, e da quell'altro funzionario che dal  
medesimo viene delegato —

19.° Sarà in facoltà della Direzione d'introdurre ed

adottare tutti quei provvedimenti che ravviverà nello  
interesse e buon andamento della panificazione: \_\_\_\_\_

20. Le spese della presente scrittura e convenzione, sua  
registrazione nei modi legali, si dichiarano a carico  
del panificatore \_\_\_\_\_

# Amministrazione sociale essere presso, e  
# Provveditori e creanza nel foro di argentati, ut  
+ cinquanta et supra \_\_\_\_\_  
+

Si approvano due postille e la cancella  
tura della parola quaranta in terza pagina

Pinerolo addì Due Agosto 1885  
die mille ottocento ottantacinque \_\_\_\_\_

Tricca Giovanni

Anna Tommaso, presidente

Bruno in capo V. Curia

Carlo Ottore

Grigi Nicola

Lorenzo Bressadoro

Re Giuseppe Tosto

Mugnacavalli fidei cost

Registrata a Pinerolo il 6 Agosto 1885

di 79 libro 22

Esatto lire otto e 50 centesimi quaranta

Il Pinerolo



1881 1/10  
L. 9, 60

1881 31  
120



# Convenzione tra la Società Generale di mutuo soccorso fra gli Operai di Cinerolo ed il signor Garino Gio Battista

Premesso che con verbale del consiglio di Proppenza  
-fentanza della Società fra gli Operai di Cinerolo  
in data undici corrente veniva nominato il Sig.  
Garino Giovanni Battista alla carica di  
pamfistore Sociale, stante la domanda da  
questi presentata e la formale esplicita sottoscrizione  
dal medesimo fatta ai patti e condizioni di cui  
infra formante oggetto della presente conven-  
zione, ne seguiva che;

La Direzione della Società Operaia di Cinerolo  
specialmente delegata, in esecuzione alla suindicata  
Deliberazione consiliare, radunata nelle persone dei  
Signori Prati Geometra Domenico Presidente  
Piana Professore Ferdinando Vice Presidente, Corsetto Vittore,  
Prassi Nicola, Ferrero Alessandro e Piffavino  
Alberto Direttori da una parte e  
Garino Giovanni Battista fu Giovanni Battista  
pamfistore nativo di Villafranca Piemonte  
e residente a Cinerolo da altra parte, con  
vengono e stipulano quanto infra:

1. Il Garino Gio Battista presta un'azione

di lire duecento in una cartella del Debito Pubblico del Regno d'Italia Consolidato 5% N° 125.766 della rendita di lire dieci annue con decadenza dal 1° luglio 1885 ossia con coupon o tagliando esigibile al 1° Gennaio 1886 la quale viene dalla Società accettata, rendendo piena risposta ad ogni evenienza.

2° Il Garino diu Torino in obbligo di confezionare tanto pane quando ne sia richiesto dai bisogni giornalieri del magazzino da tale uopo deve uniformarsi agli ordini che gli verranno impartiti dalla Commissione Direttiva o da per essa.

3° Il pane dovrà essere confezionato colle migliori regole dell'arte, e cioè abbastanza e non troppo salato, ben cotto e non abbruciato, e le forme del pane stesso per la qualità dette Framule e Piemontese non dovranno, cotte che siano, oltrepassare in peso il mezzo kilogramma

4° Avvenendo che la Commissione trovi il pane non ben condizionato secondo le regole dell'arte sarà in diritto di rifiutarlo, qualunque ne sia la quantità, senza che per verun motivo il panificatore abbia diritto ad elevare qualsiasi pretesa od osservazione al riguardo, rinunziando anzi ad ogni azione che per legge gli potesse competere per ragione del

In caso di rifiuto  
potrebbe opporre  
multa dalle L. 20  
a titolo di risarcimento di danno.



presente contratto, e qualunque quantità rifiu-  
 zata verrà dal medesimo tosto ritirata, rimas-  
 sendo responsabile del suo valore al tasso di  
 smercio del Melegnano Sociale, e che dovrà pagare

5° Il Pamfiatore Carmo dovrà dare kilogiz  
 Centoventite di pane confezionato colle condi-  
 zioni di cui all'art. 3° per ogni quintale di  
 farina che gli verrà dalla Commissione con-  
 ceynata e rimessa per pamfiare, e non potrà  
 elevare alcuna preteza per deficienza nel peso  
 dei quintali spediti dai provveditori, e tale defiz-  
 ciencia non raggiunga in media il megar (1/2)  
 logogramma per ogni quintale d'una data Spedizione,  
 dovendo l'Amministrazione Sociale citare presso  
 i provveditori l'eurteza nel peso dei quintali.

6° E' assolutamente vietato al pamfiatore di  
 introdurre e pamfiare farine diverse di quelle  
 che gli verranno coneynate, come altrui gli è  
 vietato di pamfiare farine per conto di terzi.

7° Nella pamfiazione e confezionamento delle  
 farine la Società corrisponde al pamfiatore lire  
 tre e semi cinquanta per ogni quintale di  
 farina lavorata, e mediante tale corrispettivo,  
 il pamfiatore provvederà a proprie spese  
 al personale d'aiuto, al sale occorrente affinihi

Gara Giovanni Battista  
 Ceretto Arturo  
 Pombini Giovanni  
 Bruno Giovanni Domenico  
 Gerra Ferdinando  
 Corro Alberto  
 Magagnoli Felice

il pane riuo gustoso e non infipido, al cosidetto Semolino di Farinaccio, alla lena tutta occorrente alla cottura del pane stesso, ed agli utensili necessari alla panificazione, la quale dovrà rilevare a prezzo d'estimo, rendendoli pure a prezzo d'estimo alla cessazione, e imbandendo ad avendo diritto a buonifia, a seconda del deterioramento o miglioramento degli oggetti stessi;

8° Ogni altra provvista d'oggetti, come attesi la illuminazione, gli zolfanelli e la trigeria, ad ujo del personale sono pure a totale carico del panificatore

9° Il Panificatore dovrà consegnare il pane nel magazzino quattro ore dopo il suo ritiro dal forno e ciò durante le ore di apertura del magazzino

Steno: con obbligo di darne avviso

10° Sarà il panificatore passibile di una multa di Lire dieci ogni qual volta non ottempererà agli ordini della Commissione a chi per essa, relativamente alla quantità del pane che gli verrà comandata di panificare giornalmente. - Il medesimo dovrà avere, raffreddata di ore quattro almeno una fomata di pane all'apertura mattutina del magazzino, della quantità che gli verrà comandata la sera innanzi forma della Chiusura del magazzino.

all'estrazione di ogni fomata di pane dovrà darne avviso al magazzino

4  
11<sup>o</sup> Il panificatore non potrà ne vendere ne  
esportare ne alcuna quantità di pane o farina,  
ma per conto tutto il pane risultante dalle farine  
consegnategli a panificare dovrà rimetterlo al  
Magazziniere per lo smercio, passibile di una  
multa di Lire Venti qualora avvenisse per  
parte sua infrazione a questo patto, facoltativo per  
conto alla Direzione di licenziarlo immediatamente:

12<sup>o</sup> La quantità di pane che infine di crosta  
risultasse avere il panificatore consegnata in più  
dei 123 Chilogrammi per ogni quintale di farina  
di cui alla Condizione 5.ª gh. sarà pagata dal  
Magazziniere stesso al prezzo di smercio, collo  
sconto però di due smi in meno per ogni chilogramma.

13<sup>o</sup> Il Panattiere dovrà usare la massima pulizia  
nei locali di panificazione, nei pannolini nei  
familiari, ed in ogni utensile interveniente alla  
lavorazione delle farine: dovrà tenere appese  
ad una cordicella nell'apposito sito a ciò  
destinato le tele ed i sacchi; Gli viene proibito  
di stendere coperte o tele sopra il pane nei  
Cestoni: Le infrazioni a ciascuna di queste  
disposizioni daranno luogo d'inflettere al  
panificatore una multa di Lire due ogni  
qual volta saranno accertate;

14<sup>o</sup> La retribuzione, come avanti ~~avvertita~~<sup>#</sup>  
all'art. 7<sup>o</sup> verrà liquidata al parafiatore alla  
fine di ogni mese, e pagata con regolari mandati  
a spedirsi dalla Commissione.

15<sup>o</sup> Il Parafiatore dovrà abitare nelle due  
Camere, al di sopra del fono e pattino Sociale  
corrispondendone il fitto a mesi anticipato in  
ragione di lire settanta all'anno.

16<sup>o</sup> Del reciproco congedo è stabilito il privilegio  
di un mese a partire dal giorno della data  
licenza, e nel giorno che il Parafiatore dalla  
sua qualità di parafiatore Sociale dovrà pure  
lasciare a libera disposizione della Società le  
due Camere di cui all'art. 1<sup>o</sup>.

17<sup>o</sup> Avvenendo per parte del parafiatore gravi  
infrazioni alle condizioni ed obblighi come avanti  
esposti ed aggiunti dal medesimo, la Società  
sarà in diritto di licenziarlo immediatamente  
dopo avvertati i fatti;

18<sup>o</sup> Salvo quando è prescritto all'art. 2<sup>o</sup> il  
parafiatore dipende e riceve gli ordini dal Presi-  
dente della Società direttamente e da quel  
altro funzionario che dal medesimo venisse delegato.

19<sup>o</sup> Sarà in facoltà della Direzione d'introdurre  
ed adottare tutti quei provvedimenti che ravvi-

a partire  
dal termine  
del mese in  
comp.



= sera nell'interesse e buon andamento della  
promissione;

20. Il Carmo Giovanni Battista entrerà in  
carica col ventuno del corrente Ottobre.

21. Le spese della presente scrittura di  
convenzione e sua registrazione nei modi legali  
sono a totale carico del Carmo Gio Battista;

#  
# finata all'art. 4° ut supra.

Pinerolo addi diciassetto ottobre mille  
otto cento ottanta cinque;

Gorno Gio Battista.

Giuseppe Domenico

Garra Ferdinando

Cetto Vittorio

Grapi Nicola

Torero Alessandro

Pittino Alberto

Comandante Ferruccio

Magnavalle Felice

Registrato a Pinerolo il 30 Ottobre 1883

al N. 304 libro 22

Costo lire nove e 60 centesimi

Il Puntatore

Per norma dell'Ufficio  
del Registro si dichiara  
che la somma spettante  
al punitore, detratte  
le spese e provviste a  
di lui carico poste, più  
ascendere a circa lire  
novecento all'anno.



*[Handwritten signature]*

1859 270  
+29



non essendo indicata la durata del  
presente contratto la tassa fu liquidata  
per un anno solo -

Convenzione tra la Società Generale di  
Mutuo Soccorso fra gli Operai di Pinerolo  
ed il signor Frenca Michele. *Genovesio Giuseppe*

Premesso che con verbale del consiglio di  
Rappresentanza della Società Generale fra gli  
Operai di Pinerolo in data 26 <sup>20 marzo 1892</sup> Gennaio o <sup>corrente</sup>  
veniva nominato il sig. *Genovesio Giuseppe* Frenca Michele  
a panificatore sociale, stante la domanda da  
questi presentata e la formale e piena sottoscri-  
zione dal medesimo fatta ai patti e condizioni  
di cui infra formanti oggetto della presente con-  
venzione, ne sequita che:

Dal Direzione della Società Generale ope-  
raia di Pinerolo, in esecuzione alla succitata  
deliberazione Consigliare, radunata nelle persone  
dei Signori Brun Car. Geom. Domenico President,  
Carlo Ferdinando e Pietro Vittore Vicepresidenti,  
Noastro Carlo, Grapi Nicola, Pittavris Alberto  
e Gajdo Giovanni Battista, Direttori, <sup>da una parte</sup>  
e Frenca Michele, di Antonio, nato a Favara  
e residente a Torre Pellice, <sup>da un'altra parte</sup>

convergono  
e stipulano quanto infra:  
1.° Il Frenca Michele <sup>per una cauzione</sup>

di lire duecento in numerario, quale somma  
viene ritirata dalla Direzione per essere quindi  
depositata presso la Banca di <sup>Genova</sup> ~~Genova~~ e  
vincolata a favore della Società quale garanzia  
degli obblighi che col presente convenzione si assume  
il predetto francese <sup>Genovesio</sup>

2. Il francese <sup>Genovesio</sup> ~~Genovesio~~ <sup>Genovesio</sup> è in obbligo di confezio-  
nare tanto pane quanto ne sia richiesto dai  
bisogni giornalieri del Magazzino ed a tal  
effetto deve uniformarsi agli ordini che gli  
verranno impartiti dalla Commissione Diret-  
trice o chi per essa.

3. Il pane dovrà essere confezionato colle mi-  
gliori regole dell'arte, essere abbastanza e non  
troppo salato, ben cotto e non abbruciato e le  
forme del pane soppo per le qualità dette  
Francese e Piemontese non dovranno, cotte che  
siano, oltrepassare in peso il mezzo chilogramma.


4. Avvenendo che la Commissione Provi il  
pane non ben condizionato secondo le regole  
dell'arte sarà in diritto di rifiutarlo, qualun-  
que ne sia la quantità, senza che per verun  
motivo il panificatore abbia diritto ad elevare  
qualsiasi pretesa od osservazione al riguardo,  
rinunciando anzi ad ogni eccezione che



per legge gli potesse competere per ragione del  
presente contratto e qualunque quantità rifiu-  
tata verrà dal medesimo tosto ritirata, rima-  
nendo responsabile del suo valore al capo di  
esercizio del Magazzino sociale e che dovrà pa-  
gare, con facoltà inoltre all'Amministrazione so-  
ciale o persona alla somministrazione di applicare al  
panificatore dopo la multa da lire due a lire  
venti a seconda dei capi, a titolo di riparcimento  
di danno, ferma sempre la rinuncia a qual-  
siasi reclamo.

5. Il panificatore <sup>annoverio</sup> Francia dovrà dar Kilogr.<sup>mi</sup>  
Centorentitre di pane confezionato colle condizioni  
di cui all'art. 3° per ogni quintale di farina che gli  
verrà dalla somministrazione consegnata e rimessa per pa-  
nificare e non potrà elevare alcuna pretesa per  
deficienza nel peso dei quintali spediti dai prov-  
veditori, se tale deficienza non raggiunga in media  
il mezzo Chitogramma per ogni quintale di una  
data spedizione, curando però l'Amministrazione  
sociale presso i provveditori l'esattezza nel peso dei  
quintali.

6. È assolutamente vietato al panificatore di  
introdurre e panificare farine diverse di quelle  
che gli verranno consegnate, come altresì gli è



vietato di panificare farine per conto di terzi  
ed in caso d'infrazione a questa condizione, oltre  
al risarcimento dei danni, sarà applicabile al pani-  
ficatore il disposto dell'art. 17 del presente contratto.

7. Nella panificazione e confezionamento delle farine  
la Società corrisponde al panificatore lire tre e sette jui-  
quaranta per ogni quintale di farina lavorata e misurata  
tale corrispettivo, il panificatore provvederà a proprie  
spese al personale di aiuto, al fab' occorrente affinché  
il pane risca gustoso e non insipido, al cosiddetto  
Semolino o farinaccio, alla legna tutta occorrente  
alla cottura del pane dopo ed agli utensili necessari  
alla panificazione, i quali dovrà rilevare a prezzo  
d'estivo, rendendoli pure a prezzo d'estivo alla cessa-  
zione e rimborsando od avendo diritto a bonificia a  
seconda del deterioramento o miglioramento degli  
oggetti stessi;

8. Ogni altra provvista d'oggetti, come altri la  
illuminazioni, gli zolfanelli e la linceria ad uso del  
personale sono pure a totale carico del panificatore.

9. Il panificatore dovrà consegnare il pane nel  
magazzino quattro ore dopo il suo ritiro dal forno  
e cioè durante le ore di apertura del magazzino stesso  
e all'estrazione di ogni formata di pane dovrà darne  
avviso al magazzino.

10. Sarà il panificatore passibile di una multa di lire dieci ogni qualvolta non ottempererà agli ordini della Commissione s'chi per epa, relativamente alla quantità del pane che gli verrà comandata di panificare giornalmente. - Il medesimo dovrà avere raspedata di ore quattro almeno una formata di pane all'apertura mattutina del magazzino della quantità che gli verrà comandata la sera innanzi prima della chiusura del magazzino.

11. Il panificatore dovrà tenere sotto la sua dipendenza e responsabilità tutto quel personale d'aiuto indispensabile per il buono e regolare andamento della panetteria. - Il personale dipendente dal panificatore dovrà rispetto ed obbedienza agli ordini della Commissione sociale o di quei funzionari da epa delegati e qualora venisse meno a quest'obbligo potrà l'amministrazione s'epa ordinarne il licenziamento immediato.

12. Il panificatore non potrà né vendere né esportare neppure una quantità di pane o farina, ma per contro tutto il pane risultante dalle farine consegnategli a panificare dovrà rimetterlo al magazzino per lo smercio, passibile di una multa di lire venti qualora avvenisse per parte sua infrazione a questo patto, facoltà s'ivo per auco alla Direzione d'licenziarlo immediatamente.

Giuseppe Michele - Bruno Domenico

13. La quantità di pane che in fine di mese risultasse avere il panificatore conseguita in fine dei 123 Chilogrammi per ogni quintale di farina di cui alla condizione 5<sup>a</sup>; gli sarà pagata dal Magazziniere dopo al prezzo di mercato, colto sconto però di due centesimi in meno per ogni Chilogramma.

14. Il panattiere dovrà usare la massima pulizia nei locali di panificazione, nei panucchini, nei panucchi ed in ogni utensile interveniente alla lavorazione della farina; dovrà tener appesa ad una cordicella nell'apposito sito a ciò destinato le tele ed i sacchi; gli viene proibito di stendere coperte o tele sopra il pane nei cestoni; le trasgressioni a ciascuna di queste disposizioni saranno luogo d'inflettere al panificatore una multa di lire due ogni qualvolta saranno accertate.

15. La retribuzione come avanti fissata all'art. 7<sup>a</sup> dovrà liquidata al panificatore alla fine di ogni mese, e pagata con regolari mandati a spedirsi dalla Commis.ione.

16. Il panificatore dovrà abitar nelle due Camere al disopra del forno e pastino sociale, corrispondendogli il fitto a mesi anticipati in ragione di lire sessanta all'anno.

17. Per reciproco congedo è stabilito il preavviso di un mese a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data stessa e nel giorno che il panificatore

cepera' dalla sua qualita' dovra' pure lasciare a libera  
disposizione della secretaria le due Camere di cui all' art.  
16.

18. Avvenendo per parte del panettiere gravi infra-  
zioni alle condizioni ed obblighi come avanti appunti  
ed appunti dal medesimo, la secretaria fara' in diritto  
di licenziarlo immediatamente dopo accertati i fatti,  
con facolta' alla medesima di provvedere occorrendo allo  
esercizio proprio della panetteria a maggiori spese  
del panificatore.

19. Salvo quanto e' prescritto all' art. 2°, il panificatore  
dipende e riceve gli ordini dalla Direzione o da quei fun-  
zionari delegati a rappresentarla.

20. Sara' in facolta' della Direzione d' introdurre  
ed adottare tutti quei provvedimenti che ravvi-  
sera' opportuni nell' interesse e buon andamento  
della panificazione.

21. Il <sup>quonvisio</sup> ~~franceso~~ <sup>franceso</sup> Michele entrera' in  
servizio col primo febbraio prossimo venturo.

22. Le spese della presente scrittura di concen-  
zione e sua registrazione nei modi legali  
sono a totale carico del predetto Francesco  
Michele <sup>quonvisio</sup> ~~franceso~~ <sup>franceso</sup>

Previa lettura letta a chiaro ed intelligibile  
voce il <sup>quonvisio</sup> ~~franceso~~ <sup>franceso</sup> e' firmato alla presente unitamente



1892 2, 40  
K 123



# Convenzione tra la Società Generale di Mutuo Soccorso fra gli operai di Pinerolo e Gerrovesio Giuseppe

Premesso che con verbale del consiglio  
di rappresentanza della Società Generale  
fra gli operai di Pinerolo in data 20 Marzo  
1892 veniva nominato il Sig. Gerrovesio  
Giuseppe, fu Giovanni, a pacificatore  
sociale, stante la domanda da questi  
presentata e la formale e piena sottomi-  
sione del medesimo fatta ai patti e condi-  
zioni di cui infra formanti oggetto della  
presente convenzione, ne seguita che:

La Direzione della Società Generale operai  
di Pinerolo, in esecuzione alla precipitata deli-  
berazione consigliare radunata nelle perso-  
ne dei Signori: Ceretto Vittorio e Garra  
Ferdinando Vice Presidenti; Crapi Ni-  
cola, Dematteij Antonio e Girard

Jacquino Direttori  
da una parte e Gerrovesio Giuseppe, fu  
Giovanni, nato a Bagnolo Piemonte e  
residente a Pinerolo, dall'altra parte,  
convergono e stipulano quanto segue:

1° Il Genovesio Giuseppe presta una cauzione di lire duecento in numerario, quale somma viene ritirata dalla Direzione per essere quindi depositata presso la Banca Fiors e Vincolata a favore della Società, quale garanzia degli obblighi che colla presente convenzione si si assume il predetto Genovesio;

2° Il Genovesio Giuseppe è in obbligo di confezionare tanto pane quanto ne sia richiesto dai bisogni giornalieri del Magazzino ed a tale uopo deve uniformarsi agli ordini che gli verranno impartiti dalla Commissione Direttiva o chi per essa;

3° Il pane dovrà essere confezionato colle migliori regole dell'arte, essere abbastanza e non troppo salato, ben cotto e non abbruciato e le forme del pane stesso per le qualità dette francese e Piemontese non dovranno, cotte che siano, oltrepassare in peso il mezzo chilogramma;

4° Avvenendo che la Commissione trovi il pane non ben condizionato secondo le regole dell'arte sarà in diritto di rifintarlo, qualunque ne sia la quantità, senza che per verun motivo il panificatore abbia diritto ad elevare qualsiasi pretesa od osservazione al riguardo, rimunerando



anzi ad ogni eccezione che per legge gli potesse  
computere per ragione del presente contratto, e  
qualunque quantità rifiutata verrà dal medesi-  
mo tosto ritirata, rimanendo responsabile del  
suo valore al tasso di smercio del Magazzino  
sociale e che dovrà pagare, con facoltà inoltre  
all'Amministrazione Sociale o per essa alla  
Commissione di applicare al panificatore stesso  
la multa da lire due a lire venti a seconda dei  
casi, a titolo di risarcimento di danno; senza  
sempre la rinuncia a qualsiasi reclamo;

5° Il panificatore Genovese dovrà dare Kilog<sup>mi</sup>  
centoventitree di pane confezionato colle condi-  
zioni di cui all'art<sup>o</sup> 3° per ogni quintale di  
farina che gli verrà dalla Commissione confe-  
gnata e rimessa per panificare e non potrà  
elevare alcuna pretesa per deficienza nel peso  
dei quintali spediti dai provveditori, se tale  
deficienza non raggiungerà in media il mezzo  
chilogramma per ogni quintale di una  
data spedizione, curando però l'Adminis-  
trazione Sociale presso i provveditori l'esat-  
tezza nel peso dei quintali;

6° È assolutamente vietato al panificatore  
di introdurre o panificare farine diverse

di quelle che gli verranno consegnate, come altresì gli è vietato di panificare farine per conto di terzi ed in caso d'impresione a questa condizione, oltre al risarcimento dei danni sarà applicabile al panificatore il disposto dell'art. 18 del presente contratto.

L. 3. 50

7° Nella panificazione e confezionamento delle farine la società corrisponde al panificatore lire tre e centesimi quaranta per ogni quintale di farina lavorata e mediante tale corrispettivo il panificatore provvederà a proprie spese al personale d'aiuto, al sale occorrente affinché il pane risca gustoso e non insipido, al cosiddetto Semolino o farinaccio, alla legna tutta occorrente alla cottura del pane stesso ed agli utensili necessari alla panificazione, i quali dovrà rilevare a prezzo d'estremo, rendendoli pure a prezzo d'estremo alla cessazione e rimborsando od avendo diritto a buonificata seconda del deterioramento o miglioramento degli oggetti stessi;

8° Ogni altra provvista d'oggetti, come altresì la illuminazione, gli zolfanelli e la lingerie ad uso del personale sono pure a totale carico del panificatore

9° Il panificatore dovrà consegnare il pane nel magazzino quattro ore dopo il suo ritiro dal forno e ciò durante le ore di apertura del magazzino stesso e all'estrazione di ogni formata di pane dovrà darne

avviso al Magazziniere ;

10. Sarà il panificatore passibile di una multa di lire dieci ogni qual volta non ottemperi agli ordini della Commissione o chi per essa, relativamente alla quantità del pane che gli verrà comandata di panificare giornalmente - Il medesimo dovrà avere raffreddata di ore quattro almeno una fornata di pane all'apertura Mattutina del magazzino della quantità che gli verrà comandata la sera innanzi prima della chiusura del Magazzino ;

11. Il panificatore dovrà tenere sotto la sua dipendenza e responsabilità tutto quel personale d'aiuto indispensabile per il buono e regolare andamento della panetteria - Il personale dipendente dal panificatore dovrà rispetto ed obbedienza agli ordini della Amministrazione Sociale o di quei funzionari da essa delegati e qualora venisse meno a quest'obbligo potrà l'amministrazione stessa ordinarne il licenziamento immediato -

12. Il panificatore non potrà né vendere né esportare nessuna quantità di pane o farina, ma per contro tutto il pane risultante dalle farine consegnategli a panificare dovrà rimetterlo al Magazziniere per lo smercio, passibile di una multa di lire venti qualora avvenisse per parte sua in violazione a questo patto

Carlo Ottone

Generoso Giuseppe

Facoltativo per anco alla Direzione di licenziarlo in un'oc-  
casione;

13. La quantità di pane che in fin di mese risultasse avere il  
panificatore conseguita in più dei 123 Chilogrammi per ogni  
quantità di farina, di cui alla condizione 5<sup>a</sup>, gli sarà pagata dal  
Magazziniere stesso al prezzo di commercio, collo sconto però di due  
centesimi in meno per ogni Chilogramma;

14. Il panificatore dovrà usare la massima diligenza e polizia  
nei locali di panificazione, nei pannolini, nei pannilana  
ed in ogni utensile interveniente alla lavorazione della farina;  
dovrà tenere appese ad una cordicella nell'apposito sito a  
cio' destrinato le tete ed i facchi; gli viene proibito di stendere  
coperte o tete sopra il pane nei cestoni; le infrazioni a ciascu-  
na di queste disposizioni daranno luogo d'infliiggere al  
panificatore una multa di lire due ogni qual volta  
saranno accertate;

15. La retribuzione come avanti fissata all'art. 7<sup>o</sup> dovrà  
liquidata al panificatore alla fine d'ogni mese, e pagata  
con regolari mandati a Spedirsi dalla Commissione.

16. Il panificatore dovrà abitare nelle due camere  
al disopra del forno e pastino Sociale, corrisponden-  
dovene il fitto a mesi anticipati in ragione  
di lire sessanta all'anno;

17. Nel reciproco congedo è stabilito il preavviso  
di un mese a partire dal primo giorno del mese

Successivo a quello della data di cui sopra e nel giorno che il panificatore cesserà dalla sua qualità dovrà pure lasciare a libera disposizione della società le due camere di cui allo art<sup>o</sup> 16;

18. Avvenendo per parte del panattiere gravi infrazioni alle condizioni ed obblighi come avanti assunti ed assumendi dal medesimo, la società sarà in diritto di licenziarlo immediatamente dopo accertati i fatti, con facoltà alla medesima di provvedere occupando allo esercizio provvisorio della panetteria a maggiori spese del panificatore;

19. Salvo quanto è prescritto all'art<sup>o</sup> 2, il panificatore dipende e riceve gli ordini dalla Direzione o da quei funzionari delegati a rappresentarla;

20. Sarà in facoltà della Direzione d'introdurre ed adottare tutti quei provvedimenti che ravviserà opportuni nell'interesse e buon andamento della panificazione;

21. Il Genovese Giuseppe entrerà in servizio col primo Aprile 1892;

22. Le Spese della presente scrittura di convenzione e sua registrazione nei modi legali, sono a totale carico del predetto Genovese Giuseppe. Depositi provvisivi di L. 25, in un collo domanda definitiva. 200.

Previa lettura data e a chiara ed intelligibile voce il Genovese si è firmato alla presente

unitamente alla Direzione  
Pinerolo, due aprile Mille ottocento novantadue.  
Ceretti Vittorio - Garra Ferdinando - Grapi Nicolo  
Demottis Antonio - Giraudi Francesco  
Genovesio Giuseppe  
Audenino Lorenzo Teste  
Domenico Bertorelli teste

Registrato a Pinerolo li 13  
aprile 1892 al N. 734 lib. 32  
atti privati colla somma di lire  
due, cent quaranta -



Il Ricevitore  
*[Signature]*

Serve per un anno  
e dopo si denuncia la  
professione mediante  
foglio di carta senza bollo -



1894 5.60  
L. 127



# Convenzione tra la Società Generale di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Pinerolo e Castagno Giacomo.

Premesso che con verbale del Consiglio di Rappresentanza della Società Generale fra gli Operai di Pinerolo in data ventitre aprile mille ottocento novantaquattro, veniva nominato il signor Castagno Giacomo, di Francesco, di Bagnolo Piemonte, a pranzificatore sociale, stante la domanda da questi presentata e la formale e piena sottoscrizione del medesimo fatto ai patti e condizioni di cui infra formanti oggetto della presente convenzione, ne seguita che:

La Direzione della Società Generale Operaria di Pinerolo in esecuzione alla predetta deliberazione consigliare radunata nelle persone dei signori: Gaio Giobattista vice Presidente; Molinero Giuseppe Federico; Dematteis Antonio e Demartini Giuseppe, Direttori da una parte e Castagno Giacomo, di Francesco, di Bagnolo Piemonte, dall'altra parte, convegono e stipulano quanto segue:

W

1.<sup>o</sup> Il Castagno Giacomo presta una cauzione di lire duecento in numerario, quale somma viene ritirata dall'Esattore sociale per essere quindi depositata presso la Banca Giovi e vincolata a favore della Società quale garanzia degli obblighi che colla presente convenzione si assume il predetto Castagno.

2.<sup>o</sup> Il medesimo è in obbligo di confezionare tanto pane, quanto ne sia richiesto dai bisogni giornalieri del magazzino ed a tale uopo deve uniformarsi agli ordini che gli verranno impartiti dalla Commissione Direttrice o chi per essa.

3.<sup>o</sup> Il pane dovrà essere confezionato colle migliori regole dell'arte, essere abbastanza e non troppo salato, ben cotto e non abbruciato e le forme del pane stesso per le qualità dette francese e piemontese non dovranno, cotte che siano, oltrepassare in peso il mezzo chilogramma.

4.<sup>o</sup> Avvenendo che la Commissione trovi il pane non ben condizionato secondo le regole dell'arte, sarà in diritto di rifiutarlo, qualunque ne sia la quantità;



senza che per verun motivo il panificatore  
abbia diritto ad elevare qualsiasi pretesa  
od osservazione al riguardo, rinunciando anzi  
ad ogni eccezione che per legge gli potesse  
competere per ragione del presente con-  
tratto, e qualunque quantità rifiutata  
verrà dal medesimo tosto ritirata, rimanendo  
risponsabile del suo valore al tasso di  
smercio del magazzino sociale e che dovrà  
pagare, con facoltà inoltre all' Ammini-  
strazione sociale, o per essa, alla Commissione,  
di applicare al panificatore stesso la multa  
da lire due a lire venti a seconda dei  
casi, a titolo di risarcimento di danno,  
ferma sempre la rinuncia a qualsiasi  
reclamo.

5.<sup>o</sup> Il panificatore Castagno dovrà dare  
Chilg<sup>mi</sup> Centoventitre di pane confezionato  
colle condizioni di cui all' art.<sup>o</sup> 3.<sup>o</sup> per  
ogni quintale di farina che gli verrà  
dalla Commissione consegnata e rimessa  
per panificare e non potrà elevare alcuna  
pretesa per deficienza nel peso dei quin-  
tali spediti dai provveditori, se tale  
deficienza non raggiunge in media il mezzo

17  
Chilogramma per ogni quintale di una data  
spedizione, curando però l'Amministrazione  
sociale presso i fornitori l'esattezza  
nel peso dei quintali.

6° È assolutamente vietato al panificatore  
di introdurre o panificare farine diverse  
di quelle che gli verranno consegnate; come  
altresì gli è vietato di panificare farine per  
conto di terzi; ed in caso d'infrazione a questa  
condizione, oltre al risarcimento dei danni,  
sarà applicabile al panificatore il disposto  
dell'articolo 18 del presente contratto.

7° Per la panificazione e confezionamento  
delle farine la Società corrisponde al panificatore  
lire <sup>50</sup> tre e centesimi quaranta per ogni quintale di  
farina lavorata e mediante tale corrispettivo il  
panificatore provvederà a proprie spese al personale di  
aiuto, al sale occorrente affinché il pane riesca gu-  
sto e non insipido, al cosiddetto molino o farinaccio,  
alla legna tutta occorrente alla cottura del pane  
stesso ed agli utensili necessari alla panificazione, i  
quali dovrà rilevare a prezzo d'estimo, rendendoli  
pure a prezzo d'estimo alla cessione e rimborsando  
od avendo diritto a buonifica a seconda del deterioramento  
o miglioramento degli oggetti stessi.

3

8.<sup>o</sup> Ogni altra provvista d'oggetti, come altreni la illuminazione, gli zolfanelli e la linceria ad uso del personale sono pure a totale carico del panificatore.

9.<sup>o</sup> Il panificatore dovrà consegnare il pane nel magazzino quattro ore dopo il suo ritiro dal forno e ciò durante le ore di apertura del magazzino stesso e all'estrazione di ogni fornata di pane dovrà darne avviso al Magazziniere.

10.<sup>o</sup> Sarà il panificatore passibile di una multa di lire dieci ogni qual volta non ottempererà agli ordini della Commissione, o chi per essa, relativa-mente alla quantità del pane che gli verrà comandata di panificare giornalmente. Il medesimo dovrà avere rappeccata di ore quattro almeno una fornata di pane all'apertura mattutina del magazzino della quantità che gli verrà comandata la sera innanzi prima della chiusura del magazzino.

11.<sup>o</sup> Il panificatore dovrà tenere sotto la sua dipendenza e responsabilità tutto quel personale d'aiuto indispensabile per il buono e regolare andamento della panetteria. Il personale dipendente dal panificatore dovrà rispetto ed obbedienza agli ordini dell'Amministrazione sociale o di quei funzionari da essa delegati e qualora venisse meno a questo obbligo potrà l'amministrazione stessa ordinarne

il licenziamento immediato.

12. Il panificatore non potrà vendere, né esportare nessuna quantità di pane o farina, ma per contro tutto il pane risultante dalle farine consegnategli a panificare dovrà rimetterlo al magazzino per lo smercio, passibile di una multa di lire Venti qualora avvenisse per parte sua infrazione a queste patti, facoltativo per anco alla Direzione di licenziarlo immediatamente.

13. La quantità di pane che in fin di mese risultasse avere il panificatore consegnata in più dei 123 Chilo<sup>mi</sup> per ogni quintale di farina, di cui alla condizione 5<sup>a</sup> gli sarà pagata dal Magazzino stesso al prezzo di smercio, collo sconto però di due centesimi in meno per ogni Chilogramma.

14. Il panificatore dovrà usare la massima diligenza e pulizia nei locali di panificazione, nei pannolini, nei pannilana ed in ogni utensile inseriente alla lavorazione della farina: dovrà tenere appese ad una cordicella nell'apposito sito a ciò destinato le tele ed i sacchi, non potrà stendere coperte o tele sopra il pane nei cestoni: le infrazioni a ciascuna di queste disposizioni renderà passibile il panificatore di una multa di lire due ogni qual volta saranno accertate.

15<sup>o</sup> La retribuzione come avanti fissata all'art. 1<sup>o</sup> verrà liquidata al panificatore al fine di ogni mese, e pagata con

regolari mandati a girarsi dalla Commissione

16. Il pramificatore dovrà abitare nelle due camere al disopra del forno e pastino sociale, corrispondendone il fitto a mesi anticipati in ragione di lire sessanta annue

17. Pel reciproco congedo è stabilito il precaviso di un mese a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data licenza e nel giorno in cui il pramificatore cesserà dalla sua qualità dovrà pure lasciare a libera disposizione della Società le due camere di cui all'art. 16.

18. Avvenendo per parte del pramificatore gravi infrazioni alle condizioni ed obblighi come avanti appunti ed appuntendi dal medesimo, la Società sarà in diritto di licenziarlo immediatamente dopo accertati i fatti, con facoltà alla medesima di provvedere, occorrendo, allo esercizio provvisorio della pramateria a maggiori spese del pramificatore.

19. Salvo quanto è prescritto all'articolo secondo, il pramificatore dipende e riceve gli ordini dalla Direzione o da quei funzionari delegati a rappresentarla.

20. Sarà in facoltà della Direzione di introdurre ed adottare tutti quei provvedimenti che ravviserà opportuni nell'interesse e buon andamento della pramificazione.

21. Il Castagno Giacomo entrerà in servizio il

4  
primo maggio mille-ottocento novantiquattro —

22. Le spese della presente scrittura, quic ed ogni  
altra relativa, comprese quelle di registrazione occorrendo,  
nonché una copia in carta libera per uso del p<sup>re</sup>sentante  
Castagno Giacomo sono ad esclusivo carico  
di quest'ultimo.

E precedente lettura data a chiara ed intelli-  
gibile voce, il Castagno Giacomo si è come infra  
sottoscritto in un colla Direzione sovra nominata.

Pinerolo addi Ventotto aprile mille  
ottocento novanta quattro.

Gaido Gio. Battista  
Molinero Giuseppe Federico  
Demattèy Antonio  
De. Martin Giuseppe.

Castagno Giacomo  
Audenino Lorenzo 2<sup>o</sup> Teste.  
Bartolomeo Bossa Teste —





Convenzione tra la Società  
Generale di Mutuo Soccorso fra gli  
operaj di Pinerolo e  
Guglielmone Antonio del vivo  
fortunato

---

Premesso che con Verbale del consiglio di  
Rappresentanza della Società Generale fra gli  
operaj di Pinerolo, in data Ventun ottobre mille  
ottocento novantaquattro veniva nominato il  
signor Guglielmone Antonio di Fortunato  
di Pinerolo, a parificatore Sociale, stante la  
domanda da questi presentata e la formale e piena  
sottomissione dal medesimo fatta ai patti e condi-  
-zioni di un infraformanti oggetto della presente  
convenzione; Ne sequita che: —

La Direzione della Società Generale Operaj  
di Pinerolo, in esecuzione alla precitata delibera-  
-zione consigliare radunata nelle persone dei Signori

Da una parte  
e Guglielmone Antonio di Fortunato da  
Pinerolo, dall'altra parte, convergono e stipulano e

quanto segue:

1° Il Guglielmo Antonio presta una cauzione di lire duecento in numerario, la quale dovrà essere depositata presso la Banca Giois e vincolata a favore della Società a garanzia degli obblighi che colla presente convenzione si assume il predetto Guglielmo.

2° Il medesimo è in obbligo di confezionare tanto pane quanto ne sia richiesto dai bisogni giornalieri del magazzino e a tale uopo deve uniformarsi agli ordini che gli verranno impartiti dalla Commissione Direttiva e da chi per essa.

3° Il pane dovrà essere confezionato colle migliori regole dell'arte, essere abbastanza e non troppo salato, ben cotto e non abbruciato e le forme del pane stesso per le qualità dette Francese e piemontese non dovranno, cotte che siano, oltrepassare in peso il mezzo chilogramma.

A' Avvenendo che la Commissione trovi il pane non ben condizionato secondo le regole dell'arte, sarà in diritto di rifiutarlo, qualunque ne sia la quantità, senza che per verun motivo il panificatore abbia diritto ad elevare qualsiasi pretesa od osservazione al riguardo, rinunciando anzi ad ogni eccezione che per legge gli potesse competere per ragione del presente contratto, e qualunque quantità rifiutata verrà dal medesimo subito ritirata, rimanendo responsabile del suo valore al tasso di



mercato del magazzino Sociale e che dovrà pagare, con facoltà inoltre all'Amministrazione Sociale, o per essa alla Commissione, di applicare al panificatore stesso la multa da lire due a lire venti a seconda dei casi, a titolo di risarcimento di danno, senza sempre la rinuncia a qualsiasi reclamo.

5° Il panificatore Guglielmone dovrà dare (chilogrammi cento ventitre di pane confezionato colle condizioni di cui all'art. 3° per ogni quintale di farina che gli verrà dalla Commissione consegnata e rimessa per panificare e non potrà elevare alcuna pretesa per deficienza nel peso dei quintali spediti dai provveditori, se tale deficienza non raggiunge in media il mezzo chilogramma per ogni quintale di una data spedizione, curando però l'Amministrazione Sociale presso i provveditori l'esattezza nel peso dei quintali.

6° È assolutamente vietato al panificatore di introdurre o panificare farine diverse da quelle che gli verranno consegnate; come altresì gli è vietato di panificare farine per conto di terzi, ed in caso d'infrazione a questa condizione, oltre al risarcimento dei danni, sarà applicabile al panificatore il disposto dell'articolo 18 del presente contratto.

7° Per la panificazione e confezionamento delle farine la Società corrisponde al panificatore lire tre e

centesimi cinquanta per ogni quintale di farina lavorata e mediante tale corrispettivo il panificatore provvederà a proprie spese al personale di aiuto, al sale occorrente affinché il pane riesca gustoso e non insipido, al così detto Semolino o farinaccio, alla legna tutta occorrente alla cottura del pane stesso ed agli utensili necessari alla panificazione, i quali dovrà rilevare a prezzo d'estimo, rendendoli pure a prezzo d'estimo alla cessazione e rimborsando od avendo e diritto a buon'ora a seconda del deterioramento o miglioramento degli oggetti stessi.

8<sup>o</sup> Ogni altra provvista d'oggetti, come altresì la illuminazione, gli zolfanelli e la l'ingegneria ad uso del personale, sono pure a totale carico del panificatore.

9<sup>o</sup> Il panificatore dovrà consegnare il pane nel magazzino quattro ore dopo il suo ritiro dal forno, e ciò durante le ore di apertura del magazzino stesso, e all'estrazione di ogni formata di pane dovrà dare avviso al Magazziniere.

10<sup>o</sup> Sarà il panificatore passibile di una multa di lire dieci ogni qual volta non ottempererà agli ordini della Commissione, o chi per essa, relativamente alla quantità del pane che gli verrà comandata di panificare giornalmente. Il medesimo dovrà avere, raffreddata di ore quattro almeno, una formata

di pane all'apertura mattutina del magazzino, della  
quantità che gli verrà comandata la sera innanzi  
prima della chiusura del magazzino.

11° Il panificatore dovrà tenere sotto la sua dipen-  
denza e responsabilità tutto quel personale d'aiuto  
indispensabile per il buono e regolare andamento  
della panetteria. — Il personale dipendente dal  
panificatore dovrà rispetto ed obbedienza agli ordini  
dell'Amministrazione Sociale o di quei funzionari  
da essa delegati, e qualora venisse meno a questo obbligo,  
potrà l'Amministrazione stessa ordinare il  
licenziamento immediato.

12° Il panificatore non potrà vendere, né espor-  
tare nessuna quantità di pane o farina, ma per  
cui tutto il pane risultante dalle farine consegna-  
tegli a panificare dovrà rimetterlo al magazzino  
per lo smercio, passibile di una multa di lire venti  
qualora avvenisse per parte sua infrazione a  
questo patto, facoltativo peranco alla Direzione  
di licenziarlo immediatamente.

13° La quantità di pane che in fine di mese risul-  
tasse avere il panificatore consegnata in più dei  
123 chilogrammi per ogni quintale di farina  
di cui all'articolo 5.° gli sarà pagata dal magazzino  
stesso al prezzo di smercio, collo sconto però di

due centesimi in meno per ogni chilogramma.  
14<sup>o</sup> Il panattiere dovrà usare la massima diligenza e polizia nei locali di panificazione, nei panificini, nei panmilana ed in ogni utensile interveniente alla lavorazione della farina: dovrà tenere appese ad una cordicella nell'apposito sito a ciò destinato le tete ed i fauchi; non potrà stendere coperte o tete sopra il pane nei cestoni: Le infrazioni a ciascuna di queste disposizioni renderà passibile il panificatore di una multa di lire due ogni qual volta saranno accertate.

15<sup>o</sup> La retribuzione come avanti fissata dall'articolo 7<sup>o</sup> verrà liquidata al panificatore al fine di ogni mese, e pagata con regolari mandati a spedirsi dalla Commissione

16<sup>o</sup> Il panificatore dovrà abitare nelle due camere al disopra del forno e pastino sociale, corrispondendone il fitto a mesi anticipati in ragione di lire sessanta annue.

17<sup>o</sup> Per reciproco congedo è stabilito il preavviso di un mese a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data licenza, e nel giorno in cui il panificatore cesserà dalla sua qualità dovrà pure lasciare a libera disposizione della società le due camere di cui all'articolo 16: -

18° Avvenendo per parte del panattiere gravi infra-  
-zioni alle condizioni ed obblighi come avanti  
-assunti ed assumendi dal medesimo, la Società  
-farà in diritto di licenziarlo immediatamente  
-dopo accertati i fatti, con facoltà alla medesima  
-di provvedere, ricorrendo, allo esercizio provvi-  
-sorio della panatteria a maggiori spese del  
-panificatore.

19° Salvo quanto è prescritto all'articolo secondo,  
-il panificatore dipende e riceve gli ordini dalla  
-Direzione o da quei funzionari delegati a  
-rappresentarla.

20° Sarà in facoltà della Direzione di introdurre  
-e adottare tutti quei provvedimenti che rav-  
-viserà opportuni nell'interesse e buon anda-  
-mento della panificazione.